



Comune di Belluno
Provincia di Belluno

P.I.

Variante 4 anno 2026

Elaborato

2

All.

2

Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale

Documento preliminare d.c.c. n.62 del 31/07/2025



Riccardo Paro
Ordine
Architetti
P.P.C. -
Provincia di
Venezia
Pianificatore
territoriale
21.09.2026
10:44:14
GM 10200

Studio RES
Territorio, ambiente, paesaggio

Via A. San Marco, 28
30020 Fossalta di Piave - VE
contact@studiores.eu

Progettista

Pian. Terr. Riccardo Paro

Gruppo di Lavoro

Arch. Silvia Foffano
Dott. Agr. Simone Preo
Dott. For. Andrea Rizzi



SINDACO

Oscar De Pellegrin

ASSESSORE

Paolo Gamba

SEGRETARIO GENERALE

Francesco Pucci

DIRIGENTE AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Ing. Piergiorgio Tonon

TITOLARE E.Q. AREA URBANISTICA, MOBILITA' E POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA'

Arch. Michela Rossato

AREA URBANISTICA

Aquilino Chinazzi
Zaira Sief
Michele Balcon

SETTEMBRE 2026





INDICE

<i>PARTE PRIMA</i>	5
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 – GENERALITÀ.....	5
Articolo 2 – LIMITI E VALIDITÀ DEL PRONTUARIO.....	5
<i>PARTE SECONDA</i>	6
TITOLO II - ELEMENTI TIPOLOGICI, MORFOLOGICI E COSTRUTTIVI	6
Articolo 3 – INDICAZIONI GENERALI	6
Articolo 4 - SCELTA DEI MATERIALI	6
Articolo 5 - ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO.....	6
Articolo 6 - ELEMENTI DI FINITURA	6
Articolo 7– ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI	7
Articolo 8– ELEMENTI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI	8
Articolo 9 – DECORO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE AREE PERTINENZIALI	8
Articolo 10 – RECINZIONI	9
Articolo 11 – ELEMENTI COSTRUTTIVI ED ARCHITETTONICI IN ZONA AGRICOLA	10
TITOLO III – RISPARMIO ENERGETICO, IDRICO E ENERGIE RINNOVABILI	16
Articolo 12 - ISOLAMENTO TERMICO	16
Articolo 13 - ISOLAMENTO ACUSTICO	16
Articolo 14 - TETTI VERDI	17
Articolo 15 - VENTILAZIONE NATURALE - TETTI E PARETI VENTILATE	17
Articolo 16 - ILLUMINAZIONE NATURALE DIRETTA E INDIRETTA	18
Articolo 17 - RISCALDAMENTO NATURALE - SISTEMI SOLARI PASSIVI.....	18
Articolo 18 - RISPARMIO IDRICO	18
Articolo 19 – ENERGIE DA FONTE RINNOVABILE	19
Articolo 19.1 - IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI.....	20
Articolo 19.2 - IMPIANTI SOLARI TERMICI	20
Articolo 19.3 - IMPIANTI GEOTERMICI	20
Articolo 19.4 - IMPIANTI A BIOMASSE	21
Articolo 19.5 - IMPIANTI A COGENERAZIONE	21
Articolo 20- CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO.....	21
TITOLO IV - PROTEZIONE DAGLI AGENTI FISICI	23
Articolo 21 –EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE	23
Articolo 22 –EMISSIONI ACUSTICHE.....	23
Articolo 23 –EMISSIONI DI GAS RADON	23
<i>PARTE TERZA</i>	25



TITOLO V - SISTEMAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	25
Articolo 24 – INFRASTRUTTURE STRADALI	25
Articolo 25 - AREE PER SOSTA E PARCHEGGIO.....	25
Articolo 26 - PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE	26
Articolo 27 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27
Articolo 28 - AREE VERDI URBANE	28
Articolo 29 - VERDE PER IL CONTROLLO CLIMATICO.....	28
Articolo 30 – CATALOGO VEGETAZIONALE	29
TITOLO VI - RETE ECOLOGICA, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE	31
Articolo 31 - RETE ECOLOGICA E VERDE AGRICOLO	31
Articolo 32 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	32
Articolo 33 - BOSCHI E FASCE CUSCINETTO.....	33
Articolo 34 - FITODEPURAZIONE.....	34
<i>PARTE QUARTA</i>.....	35
TITOLO VII – PIANO DEL COLORE	35
Articolo 35– CLASSI D'INTERVENTO	35
Articolo 36 – APPARATO CROMATICO E DECORATIVO	36
Articolo 37– CARTELLA COLORI	39
Articolo 38– REGOLE CROMATICHE.....	40
Articolo 39 – ELEMENTI DI CHIUSURA E DI FINITURA	46
Articolo 40 – PAVIMENTAZIONE DEI PORTICI	48
Articolo 41 – IMPIANTI TECNOLOGICI	49
Articolo 42 – APPARATO COMUNICATIVO.....	50
Articolo 43 – MODALITÀ E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO	51



PARTE PRIMA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – GENERALITÀ

1. Il presente Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (d'ora in poi "Prontuario") disciplina i criteri insediativi e di intervento volti ad assicurare alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, da effettuarsi sul territorio comunale, adeguate caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive, riducendone, per quanto possibile, l'impatto sulle componenti del territorio e favorendone il corretto inserimento ambientale.
2. Il Prontuario contiene indirizzi, criteri ed esempi per la progettazione e l'attuazione delle trasformazioni edilizie, urbanistiche e ambientali ai quali sono rinviati i tecnici in fase di progettazione e ai quali potranno sempre fare rinvio e riferimento, per quanto non già precisato dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano degli Interventi (P.I.) e dal Regolamento Edilizio Comunale (d'ora in poi R.E.C.), gli uffici comunali in fase di istruttoria delle diverse istanze e progettazioni che interessano il territorio comunale.

Articolo 2 – LIMITI E VALIDITÀ DEL PRONTUARIO

1. Il Prontuario costituisce parte integrante del Piano degli Interventi e delle sue Norme Tecniche di Attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11. Esso costituisce, inoltre, integrazione del R.E.C. per tutte le parti definite di seguito "prescrizioni".
2. I disposti del Prontuario, qualora non puntualmente previsti come prescrittivi dallo stesso o dalle N.T.A. del P.I., devono intendersi quali di indirizzo e sussidio operativo per le tematiche previste.
3. I contenuti del presente Prontuario si applicano sia ai nuovi interventi, sia agli interventi sullo stato esistente.
4. Il Prontuario, in quanto parte del Piano degli Interventi, entra in vigore con l'approvazione dello stesso e i suoi contenuti possono essere variati, integrati o sostituiti con provvedimento del Consiglio Comunale.
5. Eventuali direttive e prescrizioni definiti da studi o progetti di settore riportati o richiamati nelle N.T.A. integrano il presente Prontuario.



PARTE SECONDA

TITOLO II - ELEMENTI TIPOLOGICI, MORFOLOGICI E COSTRUTTIVI

Articolo 3 – INDICAZIONI GENERALI

1. Nella realizzazione di qualsiasi intervento che si attui tramite l'osservanza delle indicazioni degli articoli di cui al presente Titolo, deve essere sempre garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dagli incendi, prestazioni di isolamento, qualità termica ed acustica, caratteristiche igrometriche, statiche e igieniche degli edifici.
2. Per quanto riguarda gli interventi all'interno delle Z.T.O. A si faccia preliminarmente riferimento a quanto previsto al Titolo X del presente Prontuario.

Articolo 4 - SCELTA DEI MATERIALI

1. La scelta dei materiali edilizi deve essere effettuata minimizzando l'impatto che essi esercitano sull'ambiente e sulle persone, in termini di costi ambientali e sociali relativi alla loro produzione, uso e destinazione, non solo in relazione al costo di base primario, ma per il peso del loro intero ciclo di vita (acquisizione delle materie prime, trasporto, manifattura/trasformazione, smaltimento, etc.).
2. Nella scelta dei materiali, nell'ambito delle costruzioni private, vanno privilegiati, in analogia con quanto già da tempo obbligatorio per le opere pubbliche, prodotti certificati ai sensi dei Criteri Ambientali Minimi CAM di cui al D.M. MASE del 5 agosto 2024 e Decreto n. 256 del 23/06/2022.

Articolo 5 - ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

1. Il legno ha avuto un ruolo importante nell'edilizia tradizionale bellunese e, in quanto materia prima rinnovabile e riciclabile, è considerato largamente impiegabile nelle nuove costruzioni o negli interventi sull'esistente, nel rispetto dei Gradi di Protezione e delle specifiche discipline previste dalle N.T.A. del P.I..
2. Il legno, massiccio o lamellare, deve essere preferibilmente di origine europea e provenienza certificata da coltivazioni boschive a riforestazione programmata, così da garantire la salvaguardia del bilancio complessivo della biomassa vegetale e contenere i costi di trasporto.

Articolo 6 - ELEMENTI DI FINITURA

1. Nelle opere di finitura dovrà essere privilegiato l'impiego, all'interno dell'organismo edilizio, di materiali e sostanze di origine naturale con le modalità elencate tra quelle di seguito proposte dai requisiti "Intonaci e malte", "Isolanti termici ed acustici", "Pitture murarie, impregnanti, protettivi".
2. Intonaci e malte. E' preferibile che:



- la maggioranza delle malte ed intonaci impiegati, anche in abbinamento a sistemi radianti di riscaldamento e/o raffrescamento, preveda l'utilizzo del grassello di calce come legante naturale, non additivato con sostanze di sintesi;
 - sia impiegato intonaco in argilla come finitura muraria per interni, preferibilmente in abbinamento a sistemi di riscaldamento/raffrescamento radiante, anche sotto forma di pannelli prefabbricati allacciati all'impianto termico.
3. Isolanti termici ed acustici. E' preferibile l'impiego, come isolanti termici e acustici, di sostanze o materiali a base naturale, esenti da prodotti di sintesi chimica, quali:
- fibra di cellulosa, sotto forma di fiocchi, granuli, pannelli;
 - fibra di legno, anche mineralizzata;
 - sughero o altre fibre vegetali.
4. Pitture murarie, impregnanti, protettivi e finiture naturali. Dovrà essere previsto che siano impiegati, per tutte le applicazioni compatibili:
- pitture ecologiche a base di componenti naturali;
 - vernici, smalti e impregnanti naturali contro il deterioramento biologico e per la protezione preventiva di strutture, pavimenti e rivestimenti in legno;
 - procedimenti di trattamento protettivo di superfici metalliche eseguiti con materiali naturali e privi di piombo, zincatura a caldo, vernici e antiruggine ecologici per ferro;
 - trattamenti naturali, protettivi, impermeabilizzanti per superfici di pietra e cotto;
 - colle, sostanze adesive e solventi derivate da materie prime naturali. Tali preparati devono essere preferibilmente privi di sostanze di sintesi chimica ed esenti da emissione di particelle o gas nocivi.

Articolo 7– ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI

Direttive

1. L'orientamento geografico delle pareti dell'edificio influisce in maniera significativa sulla possibilità di sfruttare favorevolmente gli apporti energetici naturali; pertanto, gli edifici di nuova costruzione:

- dovranno essere correttamente orientati, realizzando l'asse longitudinale principale lungo la direttrice geografica Est-Ovest;
- dovranno essere collocati all'interno del lotto in modo tale da minimizzare le interferenze dovute alla presenza di edifici circostanti ed alle loro ombre portate. Le distanze fra edifici contigui devono garantire il minor ombreggiamento possibile delle facciate, in modo da privilegiare i rapporti edificio-ambiente e consentire il miglior sfruttamento possibile degli apporti energetici naturali, specialmente nella ventilazione e illuminazione;

Inoltre, nei casi di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione edilizia:

- la distribuzione dei vani interni dovrà essere concepita allo scopo di favorire il benessere abitativo degli occupanti e contribuire al miglioramento del microclima interno, disponendo preferibilmente gli ambienti nei quali si svolgono le attività principali a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest;
- gli spazi con minori esigenze di riscaldamento e di illuminazione, quali vani accessori, corridoi e servizi vari, dovranno essere posizionati preferibilmente nella porzione Nord dell'edificio, fungendo da elemento di transizione tra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati;



- le aperture di maggiori dimensioni dovranno essere ricavate e posizionate nel quadrante geografico Sud-Est, Sud-Ovest, in modo da poter godere del maggiore soleggiamento invernale; si raccomanda l'impiego di idonee strutture o accorgimenti tecnici atti a rendere le aperture vetrate schermabili in estate, quando l'apporto della radiazione solare risulta più intenso.

Articolo 8– ELEMENTI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI

1. La forma dell'edificio influisce in maniera significativa sull'intensità degli scambi termici. Il passaggio di energia tra ambienti riscaldati e no, o tra interno ed esterno dell'edificio, avviene attraverso le superfici di contatto dei vani e le pareti dell'involucro: maggiore è la superficie che racchiude il volume riscaldato, più elevato sarà lo scambio energetico.

Direttive

2. Per edifici compatti, la superficie disperdente risulta inferiore rispetto a edifici articolati, rendendo più semplice il raggiungimento di una maggiore efficienza termica, senza interventi specifici sulle strutture isolanti; pertanto, negli edifici di nuova costruzione dovrà preferibilmente essere adottata un'impostazione planivolumetrica che preveda:

- un basso indice di compattezza, calcolato come rapporto tra superficie disperdente e volume interno riscaldato;
- un orientamento e/o un'inclinazione della copertura favorevole allo sfruttamento degli apporti energetici solari, nel rispetto dell'orientamento di cui all'articolo precedente;
- la localizzazione di eventuali portici sul fronte Sud.

3. Negli edifici di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione edilizia dovrà essere minimizzata la superficie di contatto tra vani riscaldati e vani non riscaldati.

Articolo 9 – DECORO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE AREE PERTINENZIALI

1. Gli spazi pubblici e privati, siano essi verdi o pavimentati, devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano ed essere convenientemente sistemati, con particolare cura nella progettazione e realizzazione degli interventi.

2. Nel caso di spazi pubblici sistemati a verde si rimanda all'art. 26 del presente Prontuario; nel caso di spazi pubblici pavimentati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 del presente Prontuario e dalla variante al P.R.G. relativamente al centro storico principale e i borghi Prà e Piave, dovranno essere tenute in considerazione le seguenti indicazioni:

- gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, sedute, impianti tecnologici, pubblicità e informazioni, punti di raccolta dei rifiuti ed altri accessori) dovranno essere collocati in modo ordinato e tale da garantire il decoro e facilitare la pulizia sia che si tratti di percorsi e camminamenti o di slarghi e piazze;
- gli elementi vegetazionali devono rispettare un franco proporzionale alle caratteristiche di accrescimento delle singole specie: siepi ed arbusti devono essere privi di spine o rami sporgenti. Tutta la parte vegetale deve essere per qualità e sistemazione tale da consentire un'agevole manutenzione;
- nelle piazze e negli slarghi di una certa rilevanza vanno previste specifiche pavimentazioni e soluzioni di arredo con possibilità di eventuale inserimento di costruzioni temporanee e di servizio quali chioschi, edicole e simili, il tutto coordinato



sul territorio comunale con tipologia unitaria, fatto salvo il rispetto di situazioni di carattere storico;

- eventuali spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, come eventuali spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, non devono ostacolare i percorsi pedonali né condizionare in modo evidente il disegno e l'immagine della piazza;
- l'illuminazione, a differenti altezze, deve tenere conto dello specifico carattere della eventuale frequentazione notturna ed essere opportunamente progettata, come indicato all'art. 27 del presente Prontuario.

3. Nelle aree di pertinenza possono essere convenientemente posizionate opere di arredo, così come definite nell'Allegato D al R.E.C., da collocarsi in modo armonico rispetto all'edificato e allo spazio circostante.

4. Il Comune ha la facoltà di prescrivere la sistemazione delle aree private prospicienti gli spazi pubblici, ai fini della rimozione del degrado e del ripristino delle condizioni di sicurezza e del decoro, indicando le modalità di esecuzione degli interventi, fissando i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.

5. Nelle aree private, per la realizzazione di eventuali costruzioni accessorie, per la sistemazione del giardino e/o dell'orto tradizionale, valgono le disposizioni contenute nel R.E.C.. Tali aree, comunque destinate, debbono essere mantenute in perfetto stato di conservazione, sia per quanto riguarda le pavimentazioni, gli arredi, etc., e funzionalmente adeguate.

Articolo 10 – RECINZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto nelle N.T.A. del P.I., per le recinzioni degli spazi privati valgono le seguenti prescrizioni:

- a) entro i limiti delle ZTO "A", "B", "C", le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con altezze e tipologie secondo quanto previsto nel R.E.C., nel rispetto del "Codice della Strada" D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché con l'obiettivo di rispettare il più possibile la continuità delle recinzioni contermini.
- b) entro i limiti delle ZTO "D", l'altezza totale delle recinzioni e la tipologia sono determinate secondo quanto previsto nel R.E.C., nel rispetto del "Codice della Strada" D.L. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché con l'obiettivo di rispettare il più possibile la continuità delle recinzioni contermini.
- c) entro i limiti delle ZTO "E", fatto salvo quanto disposto dal R.E.C. all'art. 54, negli spazi di valenza paesaggistica e nelle aree ambientalmente sensibili, le recinzioni sono limitate alla sola area di pertinenza dell'abitazione, saranno in semplice rete metallica con sostegni in legno o ferro e devono essere preferibilmente accompagnate da siepe e/o da piantumazioni di specie arboree e/o arbustive locali, secondo gli elenchi riportati all'art. 30 del presente Prontuario. Le caratteristiche costruttive devono essere tali da non interrompere la percezione paesaggistica e morfologica del territorio, nonché il naturale spostamento della fauna selvatica; devono inoltre essere garantite le operazioni di controllo e vigilanza, nonché gli interventi di prevenzione e soccorso antincendio.
- d) in ogni caso, nella progettazione e nell'esecuzione delle recinzioni vanno applicate le norme dell'articolo 26 del DPR 16 dicembre 1992, n° 495 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada".



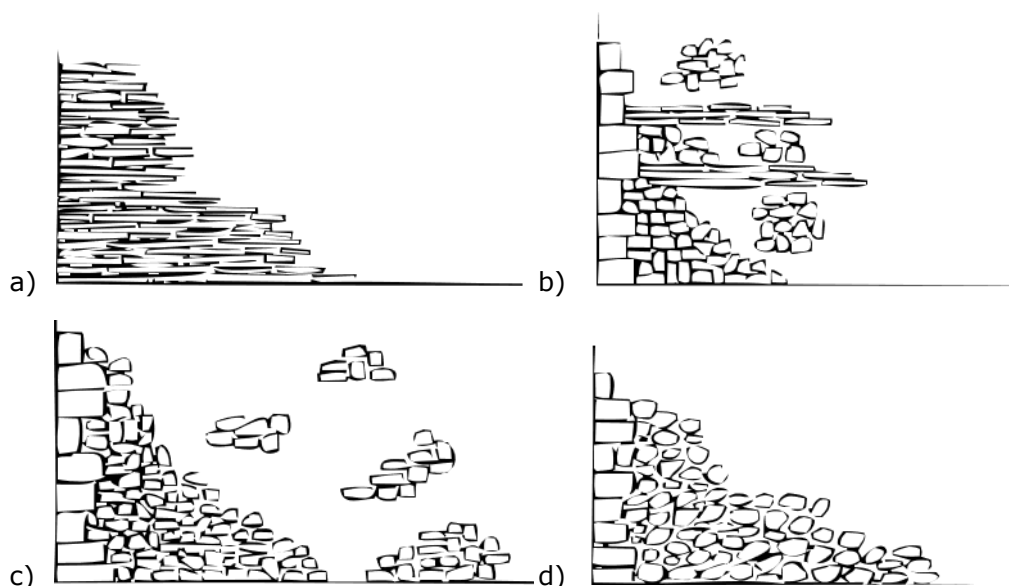
Articolo 11 – ELEMENTI COSTRUTTIVI ED ARCHITETTONICI IN ZONA AGRICOLA

Il patrimonio edilizio rurale esistente nelle zone E, soggetto ai Gradi di Protezione di cui alle N.T.A. del P.I., è caratterizzato dalla presenza di particolari elementi costruttivi ed architettonici che vengono di seguito definiti.

1. MURATURE

Le tipologie di murature tipiche dell'edilizia rurale bellunese sono così costituite:

- con elementi strutturali esposti e particolari tessiture:
 - a. muri in pietrame a secco con lastre sottili (di norma sulle casere);
 - b. muri misti in ciottolame e corsi di livellamento in lastre di pietra o in laterizi;
 - c. muri in pietra (ciottolame e pietre angolari squadrate);
 - d. muri in pietrame con fugatura a raso sasso;

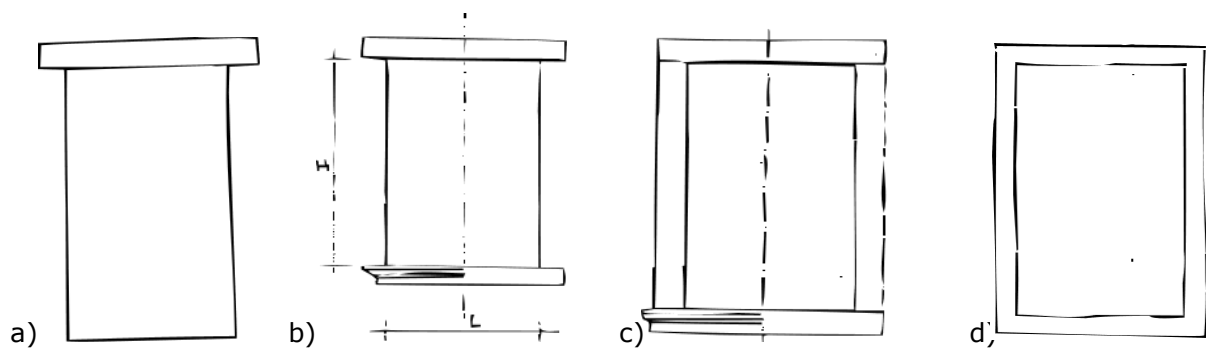


- intonacate con intonaco grezzo o liscio, realizzato a cazzuola, tinteggiature a calce in bianco o con colori terrosi.

2. APERTURE

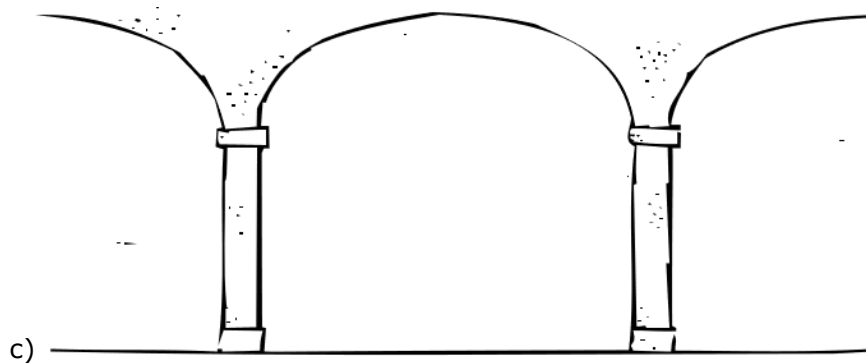
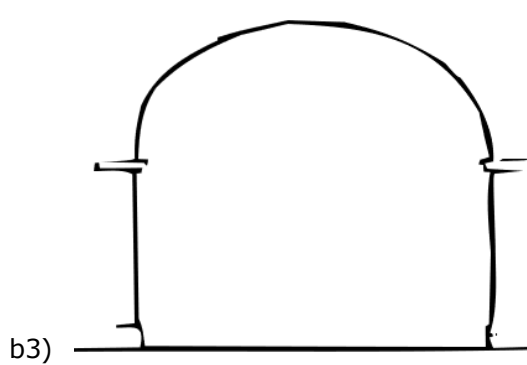
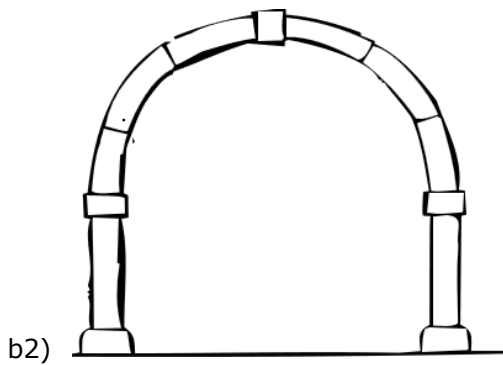
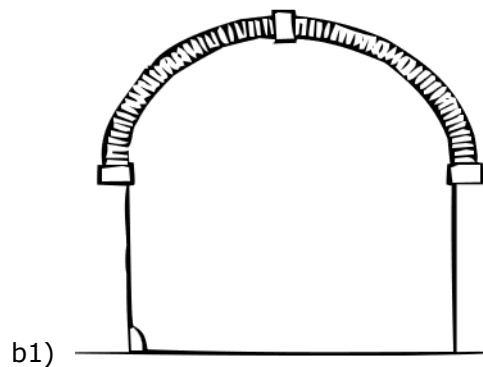
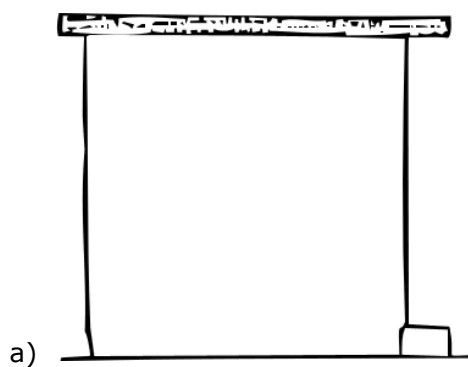
Le finestre hanno dimensioni rettangolari, con rapporto H/L compreso generalmente fra 1 e 1,7, con L generalmente inferiore a cm 90:

- a. con architrave in legno o in pietra;
- b. con architrave in pietra e davanzale in pietra liscia o modanata;
- c. incorniciate completamente da elementi in pietra;
- d. con cornici semplicemente disegnate con intonaco liscio, bianco.



I portoni e i portici passanti sono così costituiti:

- con architrave in legno;
- con archi a mattoni (1), a conci lavorati in pietra (2) o intonacati (3);
- con archi a tre centri e colonne in muratura intonacata e capitello a parallelepipedo in pietra





3. SOLAI

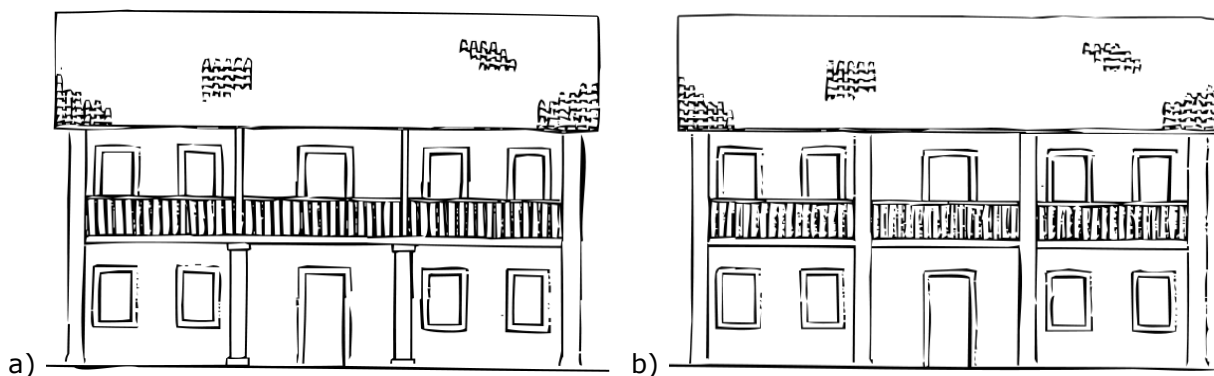
I solai possono essere così costituiti:

- a. voltine in muratura;
- b. struttura lignea in travi sommariamente squadrate o a spigolo vivo e impalcato in tavolame con eventuale appoggio delle travi su banchine sorrette da mensole in pietra.

4. BALLATOI (PIOL):

I ballatoi, in gergo *piol*, sono così composti:

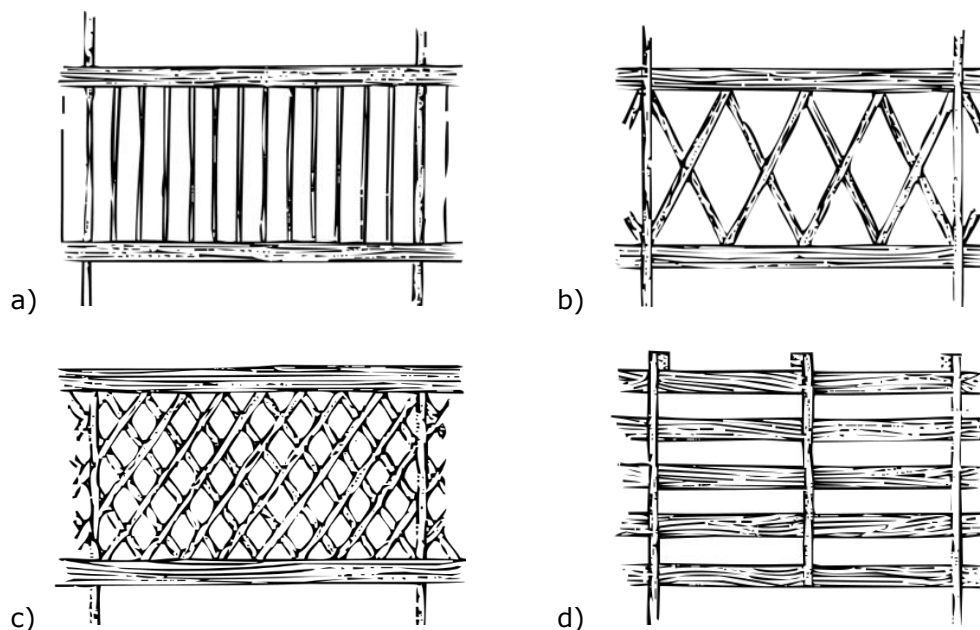
- a. con colonne in muratura limitate al piano terra e montanti in legno al piano superiore;
- b. con colonne in muratura per tutta l'altezza del fabbricato.



5. PARAPETTI IN LEGNO

I parapetti sono realizzati in legno e possono essere composti:

- a. con listelli verticali;
- b. con listelli incrociati a grandi losanghe;
- c. con listelli incrociati a piccole losanghe;
- d. con tavole orizzontali.

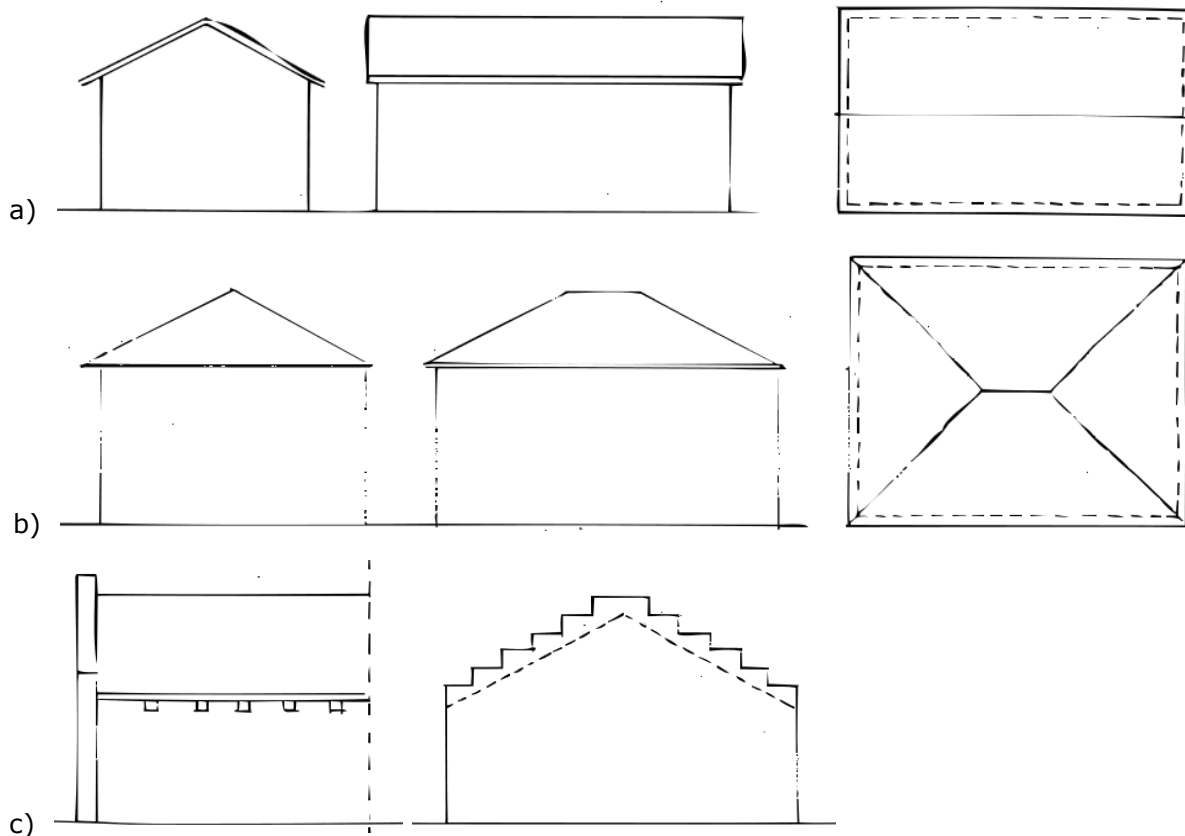




6. COPERTURE

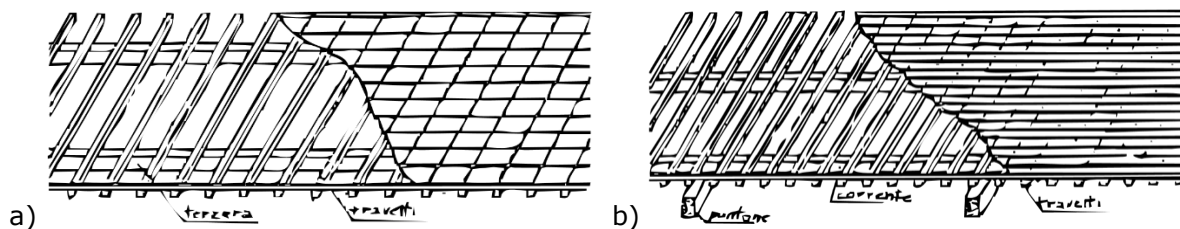
Si ritrovano le seguenti tipologie di copertura

- a capanna con pendenze variabili, a seconda del tipo di materiale di copertura impiegato, dal 40 all'80%;
- a padiglione (più raramente e non per abitazioni rurali);
- con frontali sopraelevati rispetto al manto di copertura (per le casere) e spesso con andamento a scala (Nevegal).

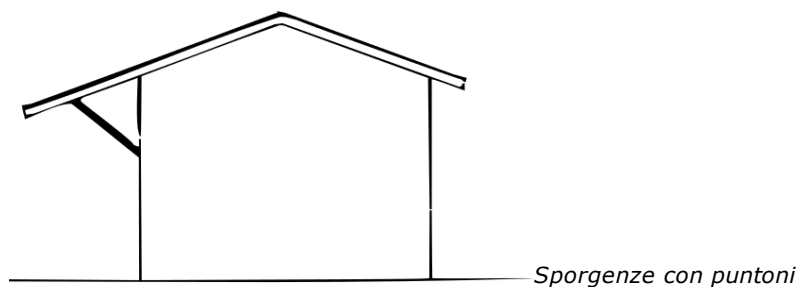


La struttura è così composta

- Principale: lignea alla lombarda (a) o alla piemontese (b) con o senza capriate;
- Secondaria: lignea in morali o correnti.

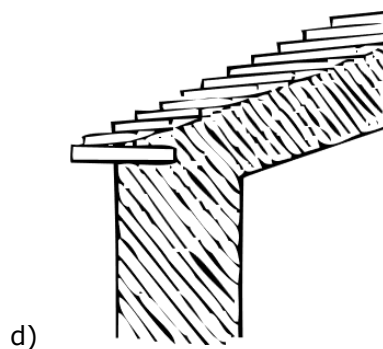
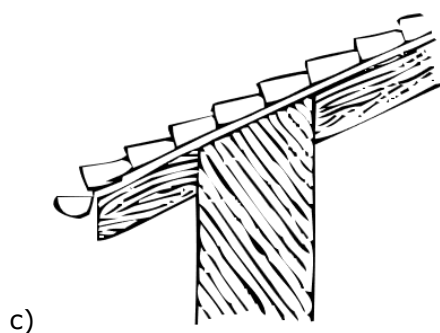
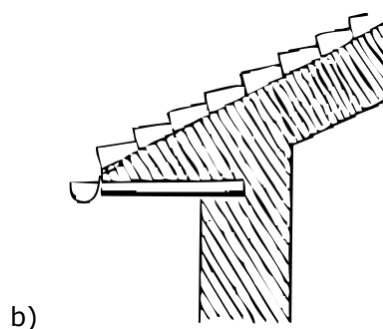
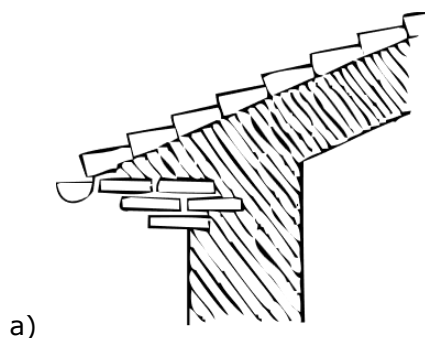


Gli sporti delle coperture dei fienili presentano puntoni.



Il manto di copertura presenta le seguenti caratteristiche:

- coppi, embrici in laterizio, lastre in pietra;
- sporgenze del tetto molto limitate (cm 30/50), con orditura lignea e sottomanto:
 - a. in Tavelle;
 - b. intonacate;
 - c. in vista;
 - d. con lastre in pietra.



7. ALTRI ELEMENTI TIPICI

Scale: interne ed esterne in masselli di pietra o in legno;

Pavimenti:

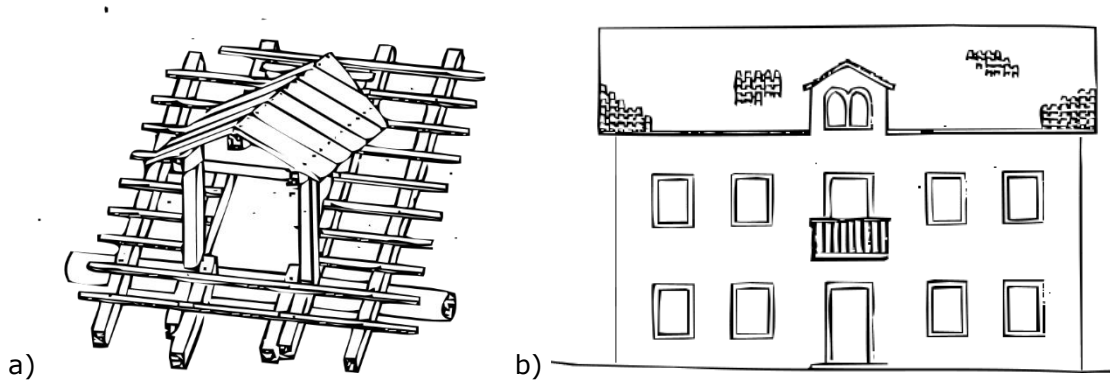
- interni: al piano terra in lastre di pietra, mattonelle in cotto o a terrazzo; ai piani superiori in legno, utilizzando in genere lo stesso impalcato strutturale;
- esterni: in lastre o scapoli irregolari di pietra o in acciottolato;

Comignoli: generalmente in mattoni con grande varietà di forme a sezione quadrata o circolare; con mattoni a vista o intonacati; con copertura a due falde o a padiglione in coppi o in lamiera;



Abbaini:

- a. in struttura lignea con copertura a capanna;
- b. con timpano centrale.



Muri di Cinta: in pietrame, ciottolame o mattoni generalmente a vista, talvolta intonacati con malta al rustico;

Coronamento:

- a sezione rastremata con coppi longitudinali;
- con grossi ciottoli;
- con masselli di pietra squadrata.

Portoni carrai e portoncini pedonali con tettuccio di protezione a travatura esposta od a cornice modanata.



TITOLO III – RISPARMIO ENERGETICO, IDRICO E ENERGIE RINNOVABILI

Articolo 12 - ISOLAMENTO TERMICO

1. Le prestazioni energetiche dell'involucro contribuiscono in modo preminente all'efficienza energetica complessiva dell'edificio, e costituiscono settore d'intervento privilegiato nella riduzione dei consumi per riscaldamento e raffrescamento. Nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e al D.Lgs 192/2005 e s.m.i., l'isolamento termico dell'involucro deve tendere a minimizzare gli scambi termici non controllati con l'esterno che causano dispersione di calore nella stagione invernale e surriscaldamento in quella estiva.

Prescrizioni

2. Fatto salvo quanto disposto all'art.38 del R.E.C., l'isolamento termico dell'involucro degli edifici residenziali deve essere ricercato:

- impiegando le più idonee tecniche costruttive atte a realizzare un sistema termoisolante e traspirante;
- utilizzando materiali o singole strutture dotati dei migliori requisiti di trasmittanza;
- evitando la formazione di ponti termici tra ambienti riscaldati e no, in corrispondenza di elementi strutturali dell'edificio e dei serramenti esterni.
- controllando gli scambi termici mediante impianti di ricambio dell'aria con sistemi di recupero del calore.

3. Il requisito è soddisfatto qualora l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EP) e la trasmittanza termica delle strutture (U), siano come da vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 13 - ISOLAMENTO ACUSTICO

1. I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti, in relazione alla loro localizzazione, per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Prescrizioni

3. Le prestazioni acustiche degli edifici definiscono il livello di benessere abitativo degli occupanti rispetto al disturbo provocato dal rumore (legge quadro 447/1995). La qualità



acustica degli ambienti abitativi descrive le soglie di abitabilità dell'edificio e i livelli di benessere degli occupanti, secondo le disposizioni di legge (D.P.C.M. 5.12.1997, L. 88/2009), che deve essere ricercato ai fini di minimizzare e controllare la formazione e la trasmissione di rumori tra ambienti contigui, tra strutture e ambiente o tra esterno ed interno degli edifici:

- impiegando le più idonee tecniche costruttive atte a realizzare sistemi generalmente fonoisolanti, con soglie caratteristiche per ogni classe di edifici individuata per destinazione d'uso;
- utilizzando materiali o singole strutture dotati dei migliori requisiti di fonoassorbimento;
- evitando la formazione di ponti acustici tra gli ambienti e tra esterno e ambiente, in corrispondenza di elementi strutturali dell'edificio, serramenti esterni ed impianti tecnologici.

4. Per il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle loro componenti si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Tabella B allegata al D.P.C.M. 5.12.1997 e ss.mm.ii..

5. Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute nel Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente e del relativo Regolamento Acustico comunale.

Articolo 14 - TETTI VERDI

1. Le coperture degli edifici costituiscono punto critico per il raggiungimento di elevati livelli di isolamento termico a causa della naturale tendenza dell'aria calda a disperdersi verso l'alto. Qualora non utilizzate per l'installazione di pannelli fotovoltaici, si consiglia la sistemazione a verde delle coperture orizzontali degli edifici, in particolare di quelli produttivi come indicato all'art. 31 delle N.T.A., per la sua capacità di ridurre le escursioni termiche estive dovute all'insolazione sulla superficie.

2. Il requisito è soddisfatto mediante la realizzazione e sistemazione delle superfici del tetto a verde, impiegando tecniche costruttive adeguate a produrre effetti paesaggistici ed ambientali positivi, quali la trattenuta di polveri sottili dell'aria, la trattenuta dell'umidità, il recupero delle acque piovane.

3. Negli edifici di idonee dimensioni, oltre quando espressamente previsto dalle N.T.A. del P.I., deve essere valutata la possibilità di rendere tali superfici accessibili al pubblico, ad integrazione del sistema degli spazi verdi urbani.

4. Deve esserne comunque garantito l'accesso per la manutenzione e il decoro.

Articolo 15 - VENTILAZIONE NATURALE - TETTI E PARETI VENTILATE

1. Il ricambio dell'aria negli ambienti interni degli edifici è essenziale per il conseguimento del benessere abitativo degli occupanti; inoltre, il contatto tra masse d'aria fresca e le pareti dell'edificio contribuisce al controllo della temperatura dell'involucro.

2. Il requisito di miglioramento delle caratteristiche termiche e del benessere abitativo è soddisfatto attraverso soluzioni costruttive che favoriscano processi di aerazione naturale degli ambienti e possano limitare i consumi energetici per la climatizzazione estiva, quali:

- pareti ventilate per le strutture perimetrali;
- tetti ventilati per le coperture;
- impianti di ricambio dell'aria con sistemi di recupero dell'energia termica o frigorifera.



3. Sono inoltre raccomandate una distribuzione degli spazi interni favorevole alla ventilazione naturale dell'edificio e soluzioni architettoniche di qualità per forme e materiali innovativi nella progettazione dello strato di rivestimento esterno delle pareti ventilate.

Articolo 16 - ILLUMINAZIONE NATURALE DIRETTA E INDIRETTA

1. Un'attenta progettazione dell'illuminazione degli ambienti interni, specie in edifici di ampie dimensioni, favorisce l'impiego della luce naturale, ovvero del *daylighting*, e contribuisce al conseguimento di un maggior benessere abitativo degli occupanti e ad una riduzione dei consumi di energia elettrica.

2. Il requisito di miglioramento del *daylighting* è soddisfatto mediante:

- adeguato assetto distributivo interno con opportuna collocazione dei locali principali;
- orientamento delle superfici vetrate a servizio dei locali principali entro un settore di $\pm 45^\circ$ dal Sud geografico, - possibilità di controllo della luce incidente sulle superfici vetrate, mediante dispositivi frangisole che consentano la schermatura e l'oscuramento graduale;
- impiego di vetri fotosensibili per il controllo dell'entità dei flussi luminosi;
- sistemi lucernario con vetri a selettività angolare o sistemi ad elementi prismatici trasparenti (c.d. HOE "Holographic Optical Element") in grado di riflettere la luce diretta verso l'esterno e di indirizzare verso i locali interni quella diffusa;
- diffusione della luce negli ambienti non raggiungibili dall'illuminazione solare diretta attraverso tubi di luce, condotti di luce, fibre ottiche.

Articolo 17 - RISCALDAMENTO NATURALE - SISTEMI SOLARI PASSIVI

1. Per sistemi solari passivi si intendono configurazioni architettoniche in grado di captare l'energia radiante solare, immagazzinarla e poi distribuirla all'interno dell'edificio senza il ricorso a sistemi meccanici, ma tramite convezione, conduzione o irraggiamento.

2. Il requisito viene ad essere soddisfatto qualora si realizzino sistemi solari passivi a guadagno:

- diretto (ampia superficie finestrata rivolta a Sud-Est, Sud-Ovest in diretta comunicazione con l'ambiente abitato);
- indiretto (tipo muro di Trombe - vetrata che viene sistemata dai 10 ai 20 cm dalla parete che ha la funzione di accumulare il calore; la parete, generalmente dipinta di colore scuro per favorire l'azione solare, e dotata di aperture, in alto e in basso, per permettere il passaggio dell'aria: l'aria calda, che tende sempre a salire, entra in casa passando dai fori superiori, richiamando nell'intercapedine l'aria fredda dell'interno - e muro d'acqua, ovvero masse termiche poste immediatamente dietro la superficie trasparente rivolta a Sud);
- isolato (volume chiuso tra una parete trasparente verso l'esterno e da una massa di accumulo verso gli ambienti interni).

Articolo 18 - RISPARMIO IDRICO

1. La riduzione del consumo d'acqua per usi domestici e sanitari è perseguita in un'ottica complementare di tutela ed uso efficiente delle risorse idropotabili, nonché risparmio economico per gli utenti.

2. Il requisito viene raggiunto qualora negli impianti di nuova realizzazione e negli interventi di manutenzione dell'esistente sia prevista l'applicazione all'impianto idrico-sanitario di



appositi dispositivi di controllo così come previsto all'art. 38.8 del R.E.C., atti a favorire il risparmio idrico, diversificati per complessità e funzione nonché l'adozione, in edifici pubblici o privati non residenziali, di miscelatori automatici a tecnologia termostatica che mantengono costante la temperatura dell'acqua nel circuito di distribuzione.

3. Il requisito viene raggiunto, inoltre, qualora negli impianti di nuova realizzazione siano previsti sistemi di recupero e riuso delle acque meteoriche composti da sistemi di raccolta delle acque dalle coperture o dalle superfici impermeabili e specifica rete autonoma di adduzione e distribuzione delle acque non potabili, collegata alle vasche d'accumulo, idoneamente dimensionata, separata dalla rete idrica principale e segnalata secondo normativa vigente per evitarne usi impropri, come specificato all'art. 38.8 del R.E.C..

4. Le acque meteoriche, sottoposte ad opportuni trattamenti, possono essere anche utilizzate per l'alimentazione di elettrodomestici o essere impiegate per impianti di irrigazione e lavaggio delle strutture esterne o dei servizi sanitari.

Articolo 19 – ENERGIE DA FONTE RINNOVABILE

1. Obiettivo primario del Prontuario, in merito all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, è quello di:

- rispondere prioritariamente ad esigenze di risparmio di risorse energetiche, indicando nella certificazione energetica degli edifici lo strumento privilegiato per il conseguimento di tale obiettivo (Direttiva Europea 2002/91/CE e s.m.i.);
- attuare la riduzione del consumo di energia non rinnovabile, nel rispetto del trattato di Kyoto, per il contenimento delle emissioni di CO2 in atmosfera;
- indicare le metodologie per garantire livelli di prestazione sicuramente raggiungibili;
- assicurare il soddisfacimento dei requisiti necessari per l'incentivazione;
- rendere esplicito il fabbisogno termico dell'edificio e l'immediata identificazione dei costi di gestione dello stesso;
- permettere il conseguimento del risparmio economico e gestionale nel breve-medio periodo e determinare una rivalutazione economica dell'immobile nel lungo periodo.

2. Per fabbisogno energetico residuo si intende il fabbisogno di energia per la climatizzazione degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria, per l'illuminazione degli ambienti e per lo sviluppo dell'attività umana, risultante dopo aver operato secondo i criteri razionali di progettazione volti alla localizzazione, all'orientamento, alla realizzazione dell'involucro dell'edificio.

3. Il fabbisogno energetico residuo e il raggiungimento del benessere ambientale dovrà essere assicurato privilegiando l'utilizzo di:

- soluzioni costruttive che permettono di ottenere un risparmio energetico, quali quelle precisate agli artt. 15, 16 e 17 del presente Prontuario;
- energie rinnovabili, così come precisate ai seguenti articoli;
- energie e materiali che comportano il minor impatto per l'ambiente a livello di:
 - o realizzazione dei manufatti e degli impianti;
 - o gestione e manutenzione di manufatti e degli impianti realizzati;
 - o smantellamento degli elementi edilizi e degli impianti realizzati.



Articolo 19.1 - IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

1. L'energia radiante solare, oltre a contribuire positivamente al bilancio termico dell'edificio, nel caso lo investa direttamente, può essere sfruttata per la produzione di energia elettrica.

Direttive

2. Nei nuovi edifici dovrà essere assicurata, oltre che durabilità e massima resa energetica, anche una corretta integrazione architettonica delle strutture solari fotovoltaiche con l'organismo edilizio e/o con le aree scoperte di pertinenza, considerando come i moduli fotovoltaici richiedano disponibilità di spazio superiore a quelli per il solare termico, precisa inclinazione e orientamento geografico, assenza di ombreggiamento; è raccomandata una progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici quali "elementi integrati", ai quali assegnare oltre ai compiti energetici funzioni architettoniche, quali: coperture, serramenti, parapetti, balaustre, pensiline, pergole, etc..

3. Negli interventi su edifici esistenti (c.d. interventi "retrofit") sia ricercata la miglior compatibilità ed integrazione architettonica con le preesistenze.

3. Va favorita l'installazione di impianti fotovoltaici di tipo integrato su edifici produttivi, industriali, commerciali e agricoli.

4. L'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica, non integrati, è disciplinata dalle N.T.A. del P.I..

Articolo 19.2 - IMPIANTI SOLARI TERMICI

2. Ai fini del conseguimento del miglior efficientamento energetico possibile si consiglia di abbinare all'impianto solare termico, qualora possibile, almeno un accumulatore di calore in grado di immagazzinare l'acqua calda prodotta e non immediatamente richiesta dall'utenza.

3. Nei nuovi edifici dovrà essere ricercata una corretta integrazione architettonica delle strutture per il solare termico con l'organismo edilizio e/o con le aree scoperte di pertinenza, in particolare il serbatoio di accumulo dell'acqua deve essere interno all'edificio, non visibile dall'esterno o debitamente schermato.

4. Negli interventi su edifici esistenti (c.d. interventi "retrofit"), dovrà essere ricercata la miglior compatibilità ed integrazione architettonica con le preesistenze.

Articolo 19.3 - IMPIANTI GEOTERMICI

1. Il dislivello di temperatura tra l'interno dell'edificio e l'ambiente esterno, normalmente sfruttato dalle pompe di calore degli impianti di condizionamento (scambio edificio-aria esterna) può essere impiegato per il riscaldamento e il raffrescamento "geocooling" anche attraverso macchine che sfruttino il gradiente termico tra l'edificio e il suolo.

2. Per la localizzazione degli impianti dovrà essere data priorità a siti antropizzati (cortili, parcheggi, aree tecniche) riducendo le interferenze con alberature mature, sottoservizi e fondazioni.

3. Ai fini della migliore integrazione architettonica e paesaggistica dell'impianto dovranno essere adottate le seguenti attenzioni progettuali:

- teste sonda, pozzetti e collettori siano previsti interrati;



- i chiusini siano a filo pavimentazione con finiture coerenti al contesto (ghisa verniciata/graniglia);
- i locali tecnici e le pompe di calore siano integrati in volumi esistenti o schermati, evitando le unità esterne a vista sulla facciata principale;
- dopo gli scavi sia ripristinato lo stato ex ante dei luoghi attraverso la ricomposizione delle superfici, il reimpianto delle essenze e il rinverdimento.

Articolo 19.4 - IMPIANTI A BIOMASSE

2. Ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera, nelle nuove realizzazioni e negli interventi sull'esistente che prevedano l'ammodernamento del sistema di riscaldamento, dovranno essere utilizzati apparecchi conformi alle disposizioni di cui al nuovo Accordo di Bacino Padano e la successiva D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021 e successivi atti di aggiornamento.

3. Si raccomanda di predisporre un vano tecnico o un serbatoio apposito da destinare allo stoccaggio del combustibile, nonché di un sistema di alimentazione e movimentazione automatica del combustibile stesso.

4. Qualora si rendesse necessaria la predisposizione di un volume tecnico esterno, questo dovrà avere forma compatta e rivestimento in materiale coerenti con il contesto (intonaco minerale, laterizio, lamiera preverniciata opaca), in linea con quanto eventualmente specificato nelle N.T.A. del P.I. e nel R.E.C..

5. I camini dovranno essere previsti con sezione minima adeguata, sviluppo verticale continuo, finiture opache, colori neutri. In centro storico o in ambiti tutelati a livello paesaggistico dovrà prevedersi opportuna mitigazione, qualora necessaria.

Articolo 19.5 - IMPIANTI A COGENERAZIONE

1. Negli impianti di cogenerazione energia elettrica-calore vengono prodotti contemporaneamente sia energia elettrica che calore secondo il principio dell'abbinamento forza-calore.

2. Gli impianti di cogenerazione possono trovare applicazione, anche in abbinamento agli impianti tradizionali o ad altri impianti innovativi, ai fini del contenimento dei consumi, dell'aumento del rendimento energetico e della riduzione degli inquinanti.

Articolo 20- CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

1. Le disposizioni relative alla riduzione dell'inquinamento luminoso sono demandate alla specifica progettualità del Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.) di cui alla L.R. 17/2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".

2. Fino all'approvazione del P.I.C.I.L., nella realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere rispettati i disposti di uno specifico "Progetto illuminotecnico" da approvare preliminarmente secondo quanto indicato dai Criteri e Linee Guida per i progettisti proposte da A.R.P.A.V..



Prescrizioni

3. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso deve essere contenuto e non recare disturbo nel luogo di inserimento. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.

4. Per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self-service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio. Lo stesso è prescritto per l'illuminazione di edifici e monumenti.

5. I nuovi impianti di illuminazione pubblica devono essere ad alta efficienza e preceduti dalla approvazione del "Progetto illuminotecnico", che unisca concept, comfort visivo, integrazione con l'architettura, controllo intelligente ed efficienza, durabilità con il minimo impatto ambientale. Tale progetto dovrà utilizzare le migliori tecnologie disponibili assicurando:

- il calcolo delle luminanze in funzione del tipo e del colore della superficie;
- l'impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali d'interesse dei punti luce, la minimizzazione di interventi di manutenzione e costi, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia a LED e/o alimentazione a pannelli fotovoltaici e sistemi automatici per il controllo, spegnimento e riduzione del flusso luminoso degli impianti.

6. Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione della luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

7. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° ed oltre.



TITOLO IV - PROTEZIONE DAGLI AGENTI FISICI

Articolo 21 –EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

1. Negli interventi di nuova edificazione, di demolizione con ricostruzione e di ristrutturazione edilizia e urbanistica, in relazione alla dimensione dell'intervento e alla sua localizzazione nei riguardi della suddivisione in Z.T.O. del territorio comunale e della destinazione d'uso degli immobili, vanno previste opere atte alla eliminazione, alla riduzione e/o alla mitigazione del rischio elettromagnetico.

Articolo 22 –EMISSIONI ACUSTICHE

1. Negli interventi di nuova edificazione, di demolizione con ricostruzione e di ristrutturazione edilizia e urbanistica, in relazione alla dimensione dell'intervento e alla sua localizzazione nei riguardi della suddivisione in Z.T.O. del territorio comunale e della destinazione d'uso degli immobili, vanno previste opere atte alla eliminazione, alla riduzione e/o alla mitigazione del rischio da rumore.

2. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, è ammessa la realizzazione di manufatti costituenti barriere antirumore, acustiche e fonoassorbenti, in fregio alle strade di maggiore traffico previa presentazione di relazione di impatto acustico, in accordo con gli Enti proprietari. Tali manufatti dovranno in ogni caso garantire il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e il decoro urbano, preferendo barriere vegetazionali e/o rilevati verdi

3. Nella progettazione va favorita la localizzazione dei locali destinati a quiete e riposo su bande opposte alle sorgenti rumorose ovvero deve essere previsto l'uso di materiali a caratterizzazione fonoassorbente; maggiori performance di mitigazione potranno ottenersi con l'applicazione di specifici protocolli di certificazioni di qualità (Itaca, CasaClima, SB100/SB10, Inbar, Leed ecc.).

4. Nei casi di intervento sull'esistente va valutata, ovunque possibile, l'opportunità di mantenimento delle recinzioni in muratura esistenti, in particolare le murature di recinzione a sasso presenti nei centri storici; esse costituiscono un importante elemento esterno di riduzione della rumorosità veicolare.

5. Un positivo ruolo per la riduzione della rumorosità, anche se più ridotto, è esperito dalle barriere verdi piantumate sul retro delle recinzioni che vengono favorite, quale indirizzo, in tutti i casi fronteggianti la viabilità qualora non interferenti con la visibilità e la sicurezza della circolazione e in accordo con quanto previsto dalle N.T.A. del P.I. per gli interventi ammessi nelle diverse Z.T.O..

6. L'eventuale modifica del "Piano di Classificazione Acustica" e del relativo "Regolamento" dovrà prevedere disposizioni per l'adeguamento degli edifici al rumore esterno, in particolare dipendente dal transito viario, o proveniente da sorgenti interne o contigue.

Articolo 23 –EMISSIONI DI GAS RADON

1. Negli interventi di nuova edificazione, di demolizione con ricostruzione e di ristrutturazione edilizia e urbanistica, in relazione alla localizzazione nei riguardi della suddivisione in Z.T.O. del territorio comunale e della destinazione d'uso degli immobili e di eventuali ambiti interessati dalla presenza di Radon nel suolo dovranno assicurare e garantire la massima impermeabilizzazione e ventilazione naturale dei piani interrati. Il Comune di



Belluno non rientra tra i ventuno Comuni individuati dalla Regione Veneto come aree prioritarie a maggior pericolo di concentrazione di gas radon, ai sensi della DGRV n. 464/2025.

2. Per quanto concerne le scuole e le strutture sanitarie si rinvia ai contenuti della DGRV n. 1161 del 30/09/2025.



PARTE TERZA

TITOLO V - SISTEMAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

Articolo 24 – INFRASTRUTTURE STRADALI

1. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi attuati a mezzo di Intervento Edilizio Diretto o P.U.A. che interessino il sistema della viabilità, sia in termini di realizzazione di nuove infrastrutture che di ricalibrazione di quelle esistenti, in coerenza con le N.T.A. del P.I. e le indicazioni derivanti dal Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) di prossima approvazione, deve essere assicurata l'adeguata rispondenza alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca. Il requisito è soddisfatto qualora, fatto salvo quanto previsto dal P.G.T.U. e dal P.U.M.S.:

- la nuova viabilità sia correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando usi impropri da parte del traffico di attraversamento;
- la viabilità di accesso sia dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, separata dall'insediamento mediante opportune barriere antirumore (realizzate preferibilmente mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetati) e realizzata impiegando materiali idonei ad eliminare l'inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o l'inquinamento chimico (pavimentazioni fotocatalitiche) veicolare;
- le strade residenziali e di distribuzione interna siano progettate secondo criteri di "traffic calming", con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell'incolumità di pedoni e ciclisti, in accordo con quanto previsto dall'art.10 del P.G.T.U. e dalla relativa Tavola B.4 "Regolamentazione Zone 30".

2. La sistemazione della fascia di rispetto stradale, nel rispetto di quanto previsto ed ammesso dal Codice della Strada, deve innanzitutto essere funzionale alla protezione degli insediamenti dal rumore concorrendo a separare, anche visivamente, gli stessi dalla grande viabilità.

3. Lo stesso principio vale per le opere di mitigazione ambientale, in particolare rispetto alle infrastrutture di una certa portata di traffico (come la S.S.50, la S.R.204 e la S.P.1): nella progettazione di nuovi interventi residenziali o produttivi dovrà esser posta particolare attenzione alla mitigazione visiva degli insediamenti con fasce arborate o boscate che potranno svolgere diverse funzioni, come meglio approfondito all'art. 29 del presente Prontuario a cui si rimanda.

4. In aree di frangia urbana è necessario ridurre al minimo la frammentazione del tessuto e i disturbi tra elementi non compatibili. Le strade a traffico intensivo dovrebbero stare a una distanza dalla città sufficiente per ridurre il disturbo e consentire la realizzazione di fasce filtro di dimensioni adeguate intercluse tra città e infrastruttura. Contemporaneamente non devono essere posizionate troppo lontano per evitare di frammentare gli spazi rurali rimanenti. Tali ambiti di frangia rappresentano un'importante risorsa in termini ecologici per la riqualificazione dell'ambiente urbano e pertanto assumono particolare significato il tipo di dotazione vegetale degli spazi aperti e i potenziali interventi di rinaturalizzazione delle aree residue ed inutilizzate. Si rimanda, inoltre, all'art. 32 del presente Prontuario.

Articolo 25 - AREE PER SOSTA E PARCHEGGIO

1. Il progetto d'intervento edilizio o urbanistico deve assicurare l'adeguata dotazione di aree per la sosta e il parcheggio in relazione alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca,



ai sensi dell'art.50.12 delle N.T.A. del P.I.. Il requisito del miglioramento ambientale di tali aree viene soddisfatto qualora:

- le aree a parcheggio siano realizzate riducendo le pavimentazioni esterne alle necessità di transito di pedoni e veicoli, migliorando la permeabilità delle stesse tramite l'impiego di biofiltri puntuali alberati, aiuole concave, etc.;
- sia realizzata un'adeguata dotazione di presenze arboree ed arbustive, atte ad ombreggiare i veicoli in sosta e schermare visivamente le aree a parcheggio dal contesto circostante, oltre a ridurre la formazione di "isole di calore" come indicato all'art. 29 del presente Prontuario;
- siano previsti spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ecopiazze) e per i veicoli attrezzati per l'asporto;
- siano previste pavimentazioni realizzate con materiali drenanti o filtranti (calcestruzzi drenanti, asfalti drenanti, betonelle filtranti, etc.).

2. Le nuove realizzazioni siano progettate secondo le indicazioni del Regolamento Viario del P.G.T.U..

3. Nelle aree produttive, negli spazi dedicati al parcheggio possono essere previste pensiline fotovoltaiche ai fini dell'ombreggiamento dei veicoli, della riduzione dell'"isola di calore" e, al contempo, della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tali strutture dovranno essere opportunamente localizzate, dimensionate e realizzate con idonea cura ai fini di un corretto inserimento ambientale e paesaggistico.

Articolo 26 - PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

1. In sinergia con gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), la sostenibilità degli spostamenti lenti viene soddisfatta realizzando primariamente una "rete" di percorsi della mobilità sostenibile (percorsi pedonali, ciclabili, ciclo-pedonali, ambientali), collegando ed integrando i percorsi già esistenti nell'intorno dell'area d'intervento. In questo senso, si segnala l'importanza di promuovere la mobilità ciclopedonale in ambito urbano e sub-urbano (percorsi di collegamento con le fermate dei mezzi pubblici, percorsi casa-impianti sportivi/aree verde, percorsi casa-centro, fruizione di percorsi naturalistici), garantendo percorsi sicuri e di qualità, e interconnessioni in ambito sovracomunale, prevedendo possibilmente anche una segnaletica informativa che consenta agli utenti di scegliere i percorsi più adeguati alle proprie caratteristiche.

2. Tali percorsi dovranno offrire condizioni ottimali di mobilità alle persone in termini di sicurezza, autonomia, assenza di barriere architettoniche ed integrarsi con il sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici e dei servizi presenti nell'area. I percorsi ciclabili dovranno essere corredati di spazi ed attrezzature idonee allo stallo e alla sosta dei veicoli.

3. Fatto salvo quanto indicato nel P.U.M.S. e P.G.T.U. del comune di Belluno, in particolare in merito a tracciati e caratteristiche dimensionali, nella progettazione dei nuovi percorsi siano tenute in considerazione le seguenti indicazioni:

- i percorsi pedonali devono consentire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine; quelli che si sviluppano in ambito urbano devono consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza (autoambulanze e vigili del fuoco);
- gli elementi di ingombro (alberi isolati, impianti per l'illuminazione, sedute, impianti tecnologici, pubblicità e informazioni, punti di raccolta dei rifiuti) debbono essere allineati e collocati in una fascia ristretta così da garantire il decoro e facilitare la pulizia;



- la superficie dei percorsi pedonali deve essere antisdrucciolevole, regolare e compatta, di materiale preferibilmente diverso da quello delle corsie veicolari. Lungo tutti i marciapiedi deve essere assente ogni tipo di barriera architettonica (P.E.B.A.rif. DGR 8401 del 31.03.2009);
- per quanto riguarda i marciapiedi, fatto salvo quanto previsto all'art. 50 del R.E.C., qualora essi siano separati dalla circolazione motorizzata per mezzo di aiuole, separatori e dissuasori di traffico, fossati, zone verdi, essi possono anche essere alla stessa quota della strada;
- la pavimentazione, realizzata con materiali usuali per superfici stradali o marciapiedi, va preferibilmente differenziata per colorazione e/o materiali rispetto a quella degli spazi ad uso pedonale o del traffico motorizzato. In tal caso la colorazione rossastra del fondo ciclabile, convenzionalmente in uso nelle principali città europee, è da preferirsi come fattore di identificazione ed affidabilità dell'itinerario; tuttavia, la sistemazione del fondo e delle altre dotazioni degli itinerari devono essere adeguate al contesto insediativo e nei centri storici e nelle aree di interesse ambientale o paesistico vanno sempre privilegiate soluzioni rispettose della tradizione e del carattere dei luoghi;
- l'arredo deve essere di forma e materiali tali da non costituire pericolo per ciclisti e pedoni; gli elementi verticali devono essere opportunamente distanziati dal bordo rotabile degli itinerari. A tal fine si consiglia di ridurre al minimo necessario l'uso di segnaletica verticale che, comunque, deve essere inserita con modalità che consenta il minore impatto visivo nel contesto del paesaggio in cui è si trova;
- si suggerisce l'introduzione di aree di sosta attrezzate per la ricarica di batterie per le biciclette a pedalata assistita.

Articolo 27 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1. L'illuminazione artificiale degli spazi deve esser considerata come uno dei fattori primari che concorre a definire l'immagine urbana. La "progettazione della luce" si deve basare sui seguenti criteri:

- illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi nelle ore di luce artificiale, considerando l'impianto distributivo e i diversi componenti dell'ambiente urbano, i rapporti tra la luce, le forme architettoniche e naturali, i materiali, i colori, ecc..;
- distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi, differenziare le sedi veicolari da quelle pedonali e ciclabili, identificare le diramazioni, gli attraversamenti, i luoghi particolari, ecc..;
- considerare gli effetti comunicativi, anche psicologici, della percezione visiva (orientamento, sicurezza, benessere, continuità, ecc.) dovuti a:
 - o illuminazione omogenea o per contrasti tra soggetti illuminati e sfondi;
 - o illuminazione diretta o riflessa, diversità di colore della luce nelle diverse tonalità.

2. L'utilizzo delle potenzialità espressive della luce è dunque finalizzato alla creazione di un ambiente confortevole nelle ore serali e notturne, avendo cura di non produrre fenomeni di inquinamento luminoso, come indicato all'art. 20 del presente Prontuario.

Prescrizioni

3. Nella progettazione e realizzazione delle nuove urbanizzazioni, nelle aree sottoposte a P.U.A., dovranno essere previsti l'utilizzo di adeguati sezionatori e regolatori di flusso in modo da poter regolare l'utilizzo della pubblica illuminazione con la massima efficacia possibile garantendo anche lo spegnimento delle aree non abitate.



Articolo 28 - AREE VERDI URBANE

1. Al fine di soddisfare il requisito del presente prontuario le aree computate come standard urbanistici o standard privati di uso collettivo, ai sensi dell'art. 50.10 delle N.T. del P.I., dovranno essere:

- accessibili, fruibili, caratterizzate da economicità di gestione, evitando di attrezzare aree che non presentino queste qualità prestazionali;
- attrezzate con arredo e strutture adatte sia per scopi ricreativi che ludici, sia alla necessità di migliorare la qualità degli spazi urbani;
- equipaggiate con nuclei di vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano, come meglio definito al successivo all'art. 27;
- raccordati con il sistema della rete ecologica locale e contribuire positivamente alla sua realizzazione.

2. Nelle aree a standard potranno essere integrati spazi dedicati ad impianti eco tecnologici per il trattamento delle acque reflue (bacini di fitodepurazione) o opere di mitigazione idraulica, quali bacini di raccolta per la laminazione delle acque piovane.

3. Per la progettazione delle aree verdi, in particolare quelle a gioco, riferimento utile sono le Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. MATTM, 2017" ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nelle more dell'adozione del Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato" in seguito alla sua adozione da parte del Comune e comunque successivamente qualora non in contrasto con lo stesso.

Articolo 29 - VERDE PER IL CONTROLLO CLIMATICO

1. La progettazione del verde all'interno dei centri abitati e nelle aree di frangia urbana deve essere realizzata allo scopo di controllare efficacemente gli agenti climatici e contribuire al benessere abitativo, garantendo al contempo sia qualità estetica che funzionale.

2. Il presente Prontuario si rivolge sia alle aree verdi pubbliche che al verde privato, in particolare le nuove realizzazioni dovranno essere progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire elementi integrati alla rete di spazi verdi esistente.

3. Il requisito viene raggiunto attraverso un'attenta sistemazione di dette aree, prevedendo:

- la dotazione di nuclei di vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano, come indicato all'art. 29 del presente Prontuario;
- la mitigazione visiva degli insediamenti, in particolare quelli produttivi;
- la ricomposizione di siepi campestri e filari arborei o arbustivi;
- la progettazione del verde, nelle aree attigue agli edifici, realizzata con lo scopo di controllare efficacemente gli agenti climatici e contribuire al benessere abitativo e al comfort termo-igrometrico.

Prescrizioni



4. L'organizzazione spaziale delle nuove realizzazioni, in particolare nelle aree in cui è prevista la progettazione tramite P.U.A., dovrà perseguire il massimo accorpamento delle aree evitando frammentazione e collocazioni residuali delle singole superfici.

5. Sia per le nuove realizzazioni che per la sistemazione e manutenzione di quelle esistenti si indicano i seguenti criteri progettuali e gestionali:

- semplificazione (non banalizzazione) della composizione delle aree: disposizione vialetti, disposizione delle superfici con arbusti, collocazione oculata degli arredi, tipologia degli arredi che faciliti la manutenzione e la pulizia, riduzione del numero degli ostacoli all'interno dell'area e attenzione della distanza tra gli stessi, valutazione delle pendenze delle scarpate, ecc.;
- progettazione orientata ad una bassa esigenza gestionale (naturalizzazione nel trattamento di cura, attenzione allo sviluppo a maturità del soggetto in funzione del luogo d'impianto per contenere interventi di potatura;
- durabilità dell'opera nel tempo;
- riduzione impiego energetico per la costruzione ed in fase di esercizio (ad es. sistemi di illuminazione ad alta efficienza energetica);
- uso di materiali ecocompatibili e materiali riciclati;
- filiera corta dei materiali con predilezione verso quelli di provenienza locale;
- progetto orientato al risparmio dell'acqua, sia nella scelta della composizione specifica che individuando opzioni di ricarica delle falde con l'acqua meteorica;
- orientamento alla connettività ecologica ed alla biodiversità, ad esempio agevolando composizioni vegetali miste rispetto a quelle in purezza, utilizzando specie che permettano l'alimentazione e il rifugio per insetti, uccelli e piccoli mammiferi e dell'avifauna, anche in relazione alla localizzazione dell'area rispetto ai diversi elementi della rete ecologica comunale.

6. La piantumazione nei parcheggi dovrà essere realizzata al fine di ridurre la formazione di "isole di calore", tenendo in considerazione il contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione attraverso la selezione di specie adatte all'uso, alla previsione di adeguati spazi permeabili d'impianto, agli interessi tra le piante, alla presenza di eventuali sistemi di protezione contro l'intrusione accidentale o l'uso improprio dell'area permeabile.

Articolo 30 – CATALOGO VEGETAZIONALE

1. Le specie arboree e arbustive più adatte ai terreni e alle condizioni edafiche del Comune di Belluno sono indicativamente quelle di seguito riportate:

- specie arbustive: *Laburnum anagyroides*, *Lonicera xylosterum*, *Euonymus europaeus*, *Salix purpurea*, *Salix eleagnos*, *Cornus sanguinea*, *Crataegus monogyna*;
- specie arboree: *Picea abies*, *Fagus sylvatica*, *Abies alba*, *Sorbus aria*, *Sorbus aucuparia*, *Pinus sylvestris*, *Alnus incana*, *Alnus viridis*, *Pinus mugo*, *Fraxinus excelsior*, *Acer pseudoplatanus*, *Larix decidua*, *Betula pendula*, *Betula sp.*, *Tilia cordata*, *Tilia platyphyllos*, *Salix alba*, *Salix appendiculata*, *Populus alba*, *Populus tremula*, *Prunus avium*.

2. Nei casi di forestazione tipicamente urbana, la scelta delle specie non dovrà tener conto esclusivamente delle condizioni climatiche prevalenti, ma anche della tipologia di area verde in esame.

4. In caso di finalità sociali e ricreative si dovranno considerare:



- le caratteristiche morfologiche e cromatiche delle dimensioni e della mobilità del fogliame delle specie botaniche da utilizzare;
 - la durata del periodo di fogliazione; si consiglia a tal fine un rapporto quantitativo caducifoglie-semperverdi pari o preferibilmente superiore a tre.
5. Per le piantagioni, per le formazioni boschive, per le aree a parco privato, i filari e per il potenziamento delle dotazioni a verde pertinenziale la scelta delle specie arboree deve avvenire, per almeno l'80%, nella gamma di quelle appartenenti alle associazioni vegetali locali.
6. L'impiego di specie autoctone è prescrittivo all'interno delle zone di tutela dei corsi d'acqua, nelle fasce di rispetto delle strade, nei tessuti agricoli (di particolare rilievo) nella rinaturalizzazione di aree degradate o nel ripristino di aree boscate. Nelle aree interessate da particolari endemismi o nei "contesti figurativi" delle Ville Venete o di siti di particolare interesse storico monumentale è ammesso l'impiego delle essenze storiche rilevate; tuttavia, nel caso in cui tali essenze non siano autoctone, dovranno essere messe in atto tutte le misure necessarie ad evitare la loro diffusione all'interno di aree limitrofe, siano esse naturali, urbane, o degradate.
7. Tutte le specie utilizzate devono essere in linea con quanto dettato dal "Regolamento Europeo per la prevenzione e la gestione dell'introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive." Tale Regolamento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione.
8. Vengono definite specie esotiche, aliene, alloctone o non native tutti gli organismi vegetali e animali che l'uomo ha introdotto, in modo intenzionale o accidentale, in un areale diverso da quello originario.



TITOLO VI - RETE ECOLOGICA, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Articolo 31 - RETE ECOLOGICA E VERDE AGRICOLO

1. Al fine di implementare, anche in senso paesaggistico, la funzionalità ecologica data dalla trama naturale del territorio agricolo, costituita da siepi, filari, fasce e macchie boscate si indicano di seguito alcuni interventi di mitigazione ambientale.
2. Per effettuare tali interventi con un'impostazione naturalistica corretta e un'adeguata attenzione alle specificità locali del paesaggio rurale, sarà fondamentale l'utilizzo di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, scelte di volta in volta in funzione del contesto e delle puntuali specificità di natura geologica e pedologica, così come suggerito all'art. 27 del presente Prontuario.

Ambito agricolo

Infrastrutture. Il criterio basilare è quello di ridurre al minimo l'interferenza con gli ambiti agricoli, cercando di posizionare il manufatto in luogo marginale così da limitare la frammentazione ed il consumo di suolo.

Insedimenti. Il criterio generale per evitare la dispersione degli insediamenti e ridurre il consumo di suolo è quello di inserire il nuovo intervento in adiacenza ad una strada di accesso secondaria esistente, orientandolo coerentemente con il tessuto agricolo. L'intervento potrà quindi essere mitigato con siepi e boschetti, che integrino la rete di siepi e filari esistente. L'indirizzo è quello di non aumentare ulteriormente l'effetto barriera lungo le strade ed evitare la dispersione degli insediamenti. Viene proposto l'accorpamento degli edifici al tessuto urbano esistente, nella fascia rimanente tra la strada e l'urbanizzazione, evitando la costruzione lungo le eventuali infrastrutture. Le compensazioni possono avvenire nell'ambito rurale, anche non in strette relazione all'intervento, ma in luoghi ove sia più efficace la compensazione.

Gli interventi di nuova edificazione in zona agricola, nel rispetto di quanto indicato dalla L.R. 11/2004 e dalle N.T.A. del P.I., all'interno delle Z.T.O. ED, a prescindere dalla dimensione e forma del lotto devono essere localizzati il più vicino possibile all'edificazione esistente, nel rispetto delle distanze previste dalle norme vigenti, evitando la dispersione insediativa e il consumo di suolo.

Ambito agricolo-produttivo

Per quanto riguarda gli ambiti dell'invarianza agricolo produttivi di Modolo e dei pascoli d'alta quota si fa riferimento a quanto già indicato all'art. 45 delle N.T.A. del P.A.T. e all'art. 42 delle N.T.A. del P.I.

Ambito agricolo-rete ecologica

Infrastrutture. In presenza di rete ecologica, l'obiettivo principale è quello di non interferire con la rete, neanche indirettamente, mantenendo la nuova infrastruttura il più lontano possibile e garantendone adeguata schermatura come precisato nel proseguo.

Insedimenti. L'inserimento di nuove opere areali va previsto ai margini urbani saturi, facendo attenzione ad accorpare gli interventi e a lasciare idonea distanza dalla rete ecologica. Gli interventi andranno debitamente mitigati e compensati con fasce tampone, il potenziamento



della rete ecologica e l’inserimento degli opportuni interventi di deframmentazione previsti tra le opere tipo.

Articolo 32 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

1. Gli interventi di mitigazione ambientale sono principalmente finalizzati al mascheramento di detrattori visivi e alla separazione degli insediamenti dalle infrastrutture viarie.

2. Tali interventi, oltre a contribuire ad una diversificazione paesistica e ambientale del territorio attraversato, possono svolgere l’importante funzione di ripristinare la continuità ecologica e paesaggistica. Qualora previsti in fregio alle infrastrutture stradali, tali interventi hanno lo scopo principale di mitigazione visiva, dall’inquinamento atmosferico e acustico oltre che di cattura e stoccaggio della CO₂; essi, inoltre, potranno avere funzione produttiva.

2. La funzione produttiva di cui al precedente comma può essere anche posta in relazione ai disposti del D.Lgs n. 199 del 8 novembre 2021 in termini di incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse a beneficio della comunità (ovvero, potrebbe essere sviluppata una “filiera corta” in cui le produzioni di biomassa ottenibili dai boschi urbani, dalle operazioni di potatura, sfalcio dell’erba etc, potrebbero essere utilizzate nella produzione di energia elettrica, fortemente incentivata per i prossimi anni);

3. Le opere di mitigazione ambientale di cui al comma 1 dovranno essere progettate in modo da integrare il paesaggio, in modo armonico, attraverso:

- la realizzazione di terrapieni con coperture vegetali;
- fasce filtro piantumate con la messa a dimora di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea;
- muri vegetati;
- fasce tampone boscate di adeguata profondità e correttamente strutturate per un’efficace azione di filtro, di cui all’art. 30 del presente Prontuario.

4. Gli interventi di cui al precedente comma, meglio specificati nel proseguo, dovranno altresì essere progettate in coerenza con quanto disposto dal “Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato” in seguito alla sua adozione da parte del Comune.

5. A ridosso delle infrastrutture dovrà essere garantito il taglio periodico mirato della vegetazione.

6. Per quanto riguarda la definizione tipologica e progettuale delle diverse azioni ed interventi di mitigazione, fatto salvo quanto indicato agli artt. 39 e 40 delle N.T.A. del P.I., seguirà un breve elenco delle diverse caratteristiche associate alle necessità funzionali, tratto dai Sussidi Operativi predisposti dalla Regione del Veneto)

Siepi e filari

Gli elementi marginali quali siepi e filari hanno da tempo immemore caratterizzato il paesaggio agricolo, come parte integrante di un sistema costituito da campi, residui boschivi e canali irrigui. Un filare viene definito come un impianto lineare di origine antropica solitamente composto da alberi ad alto fusto. Baundry e Bounce (2001) definiscono una siepe “un elemento marginale di campo composto da uno strato erbaceo permanente, con almeno un albero, o coperto da cespugli per almeno 1/3 della sua lunghezza”. Dalla definizione si evince che la siepe può avere natura arborea o arbustiva, con una componente erbacea sempre presente. Si possono distinguere tre diverse origini di una siepe:

- antropica: se le piante arboree e arbustive componenti la siepe sono state piantate per opera dell’uomo;



- residuale: le siepi sono la rimanenza di lembi boschivi, e testimoniano un processo di diradamento degli stessi;
- rigenerata: le piante che compongono la siepe si sono insediate spontaneamente.

Siepi e filari oggetto della presente trattazione, possono avere origini tipologiche differenti ma sono quelle campestri, cioè quelle formazioni vegetali che per caratteristiche dimensionali, strutturazione, composizione ed articolazione, oltre a delimitare gli spazi agronaturali, fungono da "corridoio" di collegamento tra ambiti diversi, divenendo elemento cardine della rete ecologica (vedi Norme Tecniche Operative del PI). Nel dettaglio la siepe alberata è una struttura lineare a composizione botanica complessa, composta da alberi e arbusti. In essa vi sono più piani di vegetazione: un piano alto arboreo, uno intermedio di arbusti grandi o piccoli alberi (3-5 m) e uno basso di cespugli medio-piccoli (1-3 m). La struttura delle siepi arboreo-arbustive è costituita da due o tre file di piante.

Alberature stradali

Si riferiscono all'equipaggiamento vegetale (arboreo talvolta associato a quello arbustivo) da realizzare e/o mantenere lungo strade, percorsi ciclopedonali e naturalistici.

Quinte per schermature

Queste riguardano l'equipaggiamento vegetazionale per la schermatura ed il mascheramento dei manufatti degli insediamenti produttivi ed elementi detrattori di grande impatto paesaggistico.

Vegetazione ripariale

La vegetazione ripariale coincide con le comunità vegetali insediate lungo i bordi dei corsi d'acqua naturali ed artificiali che interessano il territorio comunale. Essa svolge funzioni di primaria importanza per quanto concerne l'aumento della biodiversità fornendo habitat e corridoi per gli spostamenti alla fauna selvatica, di filtro agli inquinanti e di dissipazione dell'energia dei corsi d'acqua.

Articolo 33 - BOSCHI E FASCE CUSCINETTO

1. Gli interventi di rimboschimento dovranno essere realizzati con estensione, ampiezza, onerosità e conseguente rilevanza dell'interesse pubblico espresso, che consentano un apprezzabile miglioramento ecologico e paesaggistico, contribuendo positivamente all'assorbimento di anidride carbonica, all'emissione di ossigeno e al mantenimento della biodiversità.
2. Tali interventi devono essere attuati, in via prioritaria, nelle aree indicate dal P.I. come Rete Ecologica e, in via subordinata, nelle fasce di rispetto stradale o fluviale, in adiacenza al verde pubblico al limite della zona agricola verso l'insediamento residenziale o produttivo.
3. Le aree boscate dovranno per estensione e densità arborea essere in grado di:
 - compensare le nuove emissioni di anidride carbonica causate dall'insediamento di nuovi abitanti, riscaldamento degli edifici, aumento dei veicoli circolanti;
 - effettuare una ricomposizione paesaggistica di siepi campestri e macchie arboree persistenti all'urbanizzazione;
 - separare vivamente l'insediamento residenziale o produttivo della zona agricola.



Articolo 34 - FITODEPURAZIONE

1. E' consentiti e favorita la realizzazione, attraverso tecniche mutate dall'ingegneria naturalistica, di impianti eco-tecnologici per il trattamento e la depurazione delle acque reflue (bacini di fitodepurazione), che per ampiezza, onerosità e conseguente rilevanza dell'interesse pubblico espresso, consentano un sensibile innalzamento della qualità delle acque.
2. Le acque reflue da uso domestico possono essere trattate efficacemente con la biofitodepurazione tramite bacini di lagunaggio, adottando un sistema di depurazione basato sull'utilizzo di piante acquatiche per l'abbattimento degli inquinanti, costituito da specchi d'acqua a lento scorrimento e di modesta profondità.
3. Le superfici di lagunaggio possono essere integrate con opportuni accorgimenti nel sistema degli spazi verdi, salvo il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie coerenti con le diverse zone territoriali omogenee individuate del P.I..



PARTE QUARTA

TITOLO VII – PIANO DEL COLORE

Articolo 35– CLASSI D'INTERVENTO

1. La normativa stabilisce i criteri d'intervento per il ripristino, il restauro, la manutenzione dei paramenti murari dell'edilizia nel centro storico, comprendendo non solo le superfici a tinteggio ma tutto l'insieme delle componenti del prospetto architettonico quali i legni, il ferrame, le mensole, i davanzali ed ogni altro apparato decorativo e funzionale concorrente a formare la percezione complessiva delle unità edilizie.

Classe A comprende i prospetti di edifici con valore storico il cui stato di conservazione consenta di riconoscere la rilevanza storico-architettonica e compositiva dell'unità edilizia.

Classe B comprende i prospetti di edifici con carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, ma costituenti parte integrante del tessuto storico-ambientale della città; inoltre, i prospetti di edifici trasformati con sovrapposizioni recenti ma inseriti nel contesto di cortine storiche.

Classe C comprende i prospetti di edifici di recente realizzazione.





2. Per gli edifici che appartengono alla Classe A, gli interventi inerenti al riassetto dei fronti esterni degli edifici vengono autorizzati previo sopralluogo di un tecnico del Comune, al fine di rilevare la natura dell'intonaco e la presenza di tracce di tinteggiatura originaria.

3. Per gli edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004, all'atto della richiesta dell'autorizzazione dovrà essere prodotto il parere favorevole della competente Soprintendenza.

Per tutti gli altri edifici, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione della concessione edilizia.

Articolo 36 – APPARATO CROMATICO E DECORATIVO

INTONACI DI FACCIATA

1. Le tecniche tradizionali di intonacatura si basavano su malte di calce aerea e sabbia con rapporti tra i componenti costanti: una parte di legante (*grasse/lo di calce spenta*) e tre di inerte (*sabbia, cocci pesto, polvere di marmo, terre naturali, ecc.*). L'intonaco era composto di tre strati e presentava porosità crescente verso l'esterno con una grande grado di traspirabilità e di coesione con la muratura.

Oggi sono andate in gran parte perdute le conoscenze tecniche sugli intonaci tradizionali ed è assai difficile reperire componenti di buona qualità (*calce aerea, sabbia, ecc.*) che si presentano con caratteristiche chimiche differenti. Per queste considerazioni negli interventi di rifacimento o risanamento degli intonaci si prescrive l'impiego di malte di calce aerea più o meno spenta artificialmente o malte idrauliche con la possibilità di dosaggi di materiali sintetici, escludendo, preferibilmente, i cementi e i materiali plastici, così da avvicinarsi il più possibile ad una resa paragonabile o tuttalpiù compatibile con gli intonaci tradizionali.

2. Negli edifici della Classe A, l'intervento di risanamento dei fronti esterni degli edifici dovrà privilegiare la conservazione, mediante pulitura e fissatura, degli intonaci esistenti di malta di calce; qualora non sia possibile il recupero degli intonaci esistenti, questi dovranno essere rifatti con tecniche e materiali comparabili per composizione a quelli della tradizione.

3. Negli edifici della Classe B, l'intervento di risanamento dei fronti esterni degli edifici dovrà privilegiare la conservazione, mediante pulitura e fissatura, degli intonaci esistenti di malta di calce. È consentito altresì il rifacimento degli intonaci con tecniche e materiali compatibili con le tecniche tradizionali.

4. Per gli edifici di Classe A e B è fatto divieto di utilizzare malte cementizie, di realizzare intonaci plastici o rivestimenti di qualsiasi genere.

5. Per gli edifici di Classe C è consentito, nel rifacimento dell'intonaco, l'utilizzo di malte cementizie, intonaci e rivestimenti, comunque compatibili con l'uso dei materiali tradizionali del centro storico.

6. Non è consentito ridurre a faccia vista edifici che si presentino attualmente intonacati, salvo i casi di ripristino documentato del paramento originario.

7. È sempre fatto obbligo, nel caso di manutenzione e ripristino degli intonaci, che l'intervento sia realizzato su tutti i fronti dell'edificio prospicienti gli spazi pubblici o comunque visibili da questi.

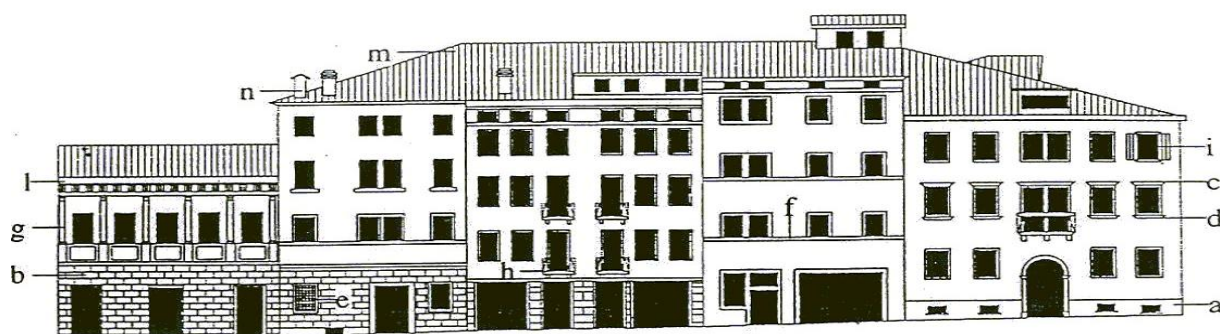


TINTEGGIATURE

8. Tutte le facciate rivestite di intonaco vanno tinteggiate ottemperando alle disposizioni a seguito portate salvo i casi in cui la documentazione storica o stratigrafica comprovi un trattamento delle superfici dell'impianto originario diverso dai casi normati.
9. Per tutti gli edifici si prescrivono tecniche di coloritura che riprendano la tradizionale caratteristica della semitrasparenza del colore a base di calce in grado di resistere alle attuali condizioni ambientali di inquinamento. Questo è ottenibile con pitture a base di calce addizionate con resina acrilica o acrilstirolica, oppure con pitture ai silicati semicoprenti. Sono altresì consentite coloriture a fresco, con intonaci colorati in pasta. In questo caso, inerti, leganti e preparazione dovranno essere consoni alle tecniche della tradizione.
10. Per gli edifici di Classe A si dovrà sempre provvedere a un'analisi stratigrafica della superficie esterna della muratura.
11. Per gli edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004, all'atto della richiesta dell'autorizzazione dovrà essere prodotto il parere favorevole della competente Soprintendenza.
12. Il colore della tinteggiatura dovrà essere scelto tra le tonalità presenti nell'abaco cromatico in relazione: alle tracce di coloritura reperibile sulla facciata, ai caratteri dell'edificio da restaurare, alle regole cromatiche.
13. Sono prescritte le tinteggiature a base di calce o silicati nei ripristini delle facciate degli edifici di Classe A e B; in particolare, per le tinteggiature a base di silicati sono consigliate le tinte semitrasparenti.
14. La tinteggiatura a base di prodotti sintetici è consentita sui prospetti degli edifici di Classe C, purché la resa pittorica sia compatibile con l'immagine tradizionale del Centro Storico.
15. È sempre vietato l'impiego di rivestimenti plastici: graffiati, spatolati e quarzi.

ELEMENTI DI FINITURA DELLE FACCIATE

16. Nel restauro delle facciate particolare attenzione va posta alla valorizzazione degli elementi decorativi, cornici, lesene, marcapiani, capitelli, pensili in pietra, in marmo, ecc. che dovranno rimanere emergenti rispetto al piano dell'intonaco. Quando la rimozione dell'intonaco evidenzia la presenza di elementi decorativi di pregio formale e di interesse storico, nel riassetto della facciata se ne dovrà tenere conto con scelte progettuali adeguate.
17. Il progetto di restauro delle facciate deve prevedere l'eliminazione dei rivestimenti che coprono il paramento murario, non originali o comunque non consoni all'immagine complessiva dell'edificio e dell'ambiente circostante. Davanzali, bancali, spalle di finestre e porte realizzate in cemento, in pietra, in marmo, in lastre non congrui rispetto al complesso dell'edificio devono essere rimossi e sostituiti attraverso interventi adeguati.
18. L'intervento di sistemazione dovrà avere cura di recuperare ed evidenziare i vecchi numeri civici, le targhe stradali, le lapidi e quanto altro costituisca documento dell'evoluzione funzionale dell'edificio.
19. Tutte le finestre devono avere una cornice; in mancanza di questa si dovrà provvedere alla sua realizzazione utilizzando materiale lapideo tradizionale o intonaco colorato nelle relative tonalità (*color bianco della pietra di Cugnan o color vinaccia della pietra di Castellavazzo*).

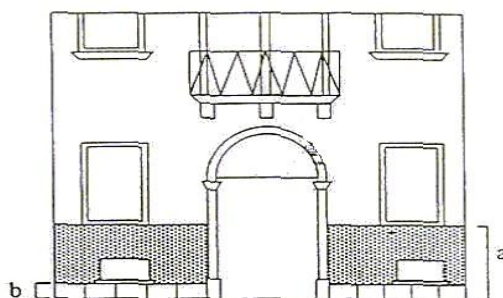


- | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|
| a) zoccolatura | e) inferriata | i) scuri |
| b) bugnato | f) marcapiano | l) cornicione |
| c) cornice | g) parasta-lesena | m) manto di copertura |
| d) davanzale | h) balcone | n) comignolo |

ATTACCHI A TERRA

20. Per ogni edificio va previsto l'attacco a terra (zoccolatura), vale a dire la porzione della facciata a diretto contatto con la pavimentazione stradale. La scelta del disegno e dei materiali che compongono l'attacco a terra deve essere coerente con l'apparato decorativo della facciata e va fatta tenendo presente: tipo di intonaco e rivestimento della facciata, dimensione e partitura delle bucatre, pavimentazione stradale, caratteri dei prospetti contigui.

21. La zoccolatura dovrà essere costituita da materiali resistenti e duri e dovrà essere compresa entro il limite inferiore delle finestre del piano terra (a). L'impiego di materiali lapidei nel piano terra è consentito per le zoccolature comprese entro il basamento dei portali (b) o nei casi di ripristino documentato.



22. Per la fascia al piano terra è consentito l'uso di intonaci diversi da quelli adottati nella porzione superiore della facciata. In particolare, vanno privilegiati gli intonaci a base di sabbia e calce, tirati a frattazzo e traspiranti. Sono da escludere gli impasti con componenti sintetici o plastici.

23. Per gli edifici della Classe B e C è consentito applicare o ripristinare al piano terra l'intonaco a bugnato ove questo non sia in contrasto col carattere della facciata. Per gli edifici di Classe A il ripristino deve essere documentato.



DECORAZIONI ED INTERVENTI PITTORICI

24. Nel caso di facciate con affreschi o decorazioni murali si prescrive la loro conservazione e ripristino. In presenza di decorazioni pittoriche di una certa rilevanza si valuteranno, eventualmente con l'ausilio di un tecnico della Soprintendenza, le operazioni più idonee alla loro conservazione ed eventuale integrazione delle parti mancanti.

Articolo 37– CARTELLA COLORI

1. La soluzione di colorazione da adottare per le facciate e gli elementi architettonici, è soggettiva, ed è affidata alla scelta del singolo cittadino che è guidato, in questa operazione, dalla cartella colori e dalle indicazioni d'uso della stessa.
2. La cartella è costituita da 28 campioni-colore, ognuno dei quali è identificato da un codice che ne precisa la tonalità, la saturazione e la luminosità, permettendo una facile riproducibilità e reperibilità commerciale.
3. I campioni colore sono suddivisi in due gruppi: nel primo sono raccolte le tonalità ammesse per la tinteggiatura dei paramenti murari, nel secondo sono raggruppate le tinte consentite per gli infissi e i sistemi di oscuramento.
4. Per i paramenti murari, i campioni-colore sono organizzati attorno ad un riquadro: esternamente sono collocati i colori più freddi (tinte introdotte solo recentemente nell'immagine cromatica di Belluno e che costituiscono in qualche modo delle tonalità marginali nella gamma cromatica della città), mentre internamente sono collocati i colori più caldi e tradizionali, legati alle tonalità dei materiali della cultura costruttiva bellunese: gli ocra, le terre rosse, la pietra di Castellavazzo. La scelta del colore della tinteggiatura va operata preferibilmente all'interno del riquadro, tra le gamme di colore comprese tra le nove tonalità base selezionate. Per quanto riguarda la gamma dei colori esterni si prescrive un uso limitato, in modo da non stravolgere l'immagine cromatica della città storica.
5. Per gli infissi e i sistemi di oscuramento, le tonalità campione sono limitate a tre colori base,

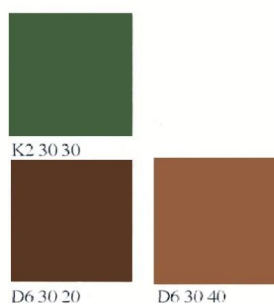


Comune di Belluno

ABACO DEI COLORI DEL CENTRO STORICO



Legni



Articolo 38– REGOLE CROMATICHE

1. Non sono consentite variazioni di colore e/o di tono che pregiudichino l'unità formale e tipologica della facciata, anche se appartenente a più proprietà.
2. Per uno stesso edificio, la tinteggiatura dovrà eseguirsi uniformemente e nello stesso tempo. È vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ad esempio il solo contorno di un negozio.



3. Nella scelta del colore si dovrà tenere in considerazione la colorazione delle facciate contigue. Di norma, per ogni edificio si dovrà prevedere una tinteggiatura che si diversifichi da quella dei fabbricati attigui.

Edifici adiacenti con spiccata differenza nelle proporzioni e nella partizione della facciata devono avere colorazioni diverse ai fine di evidenziare e conservare le loro caratteristiche anche nella tinteggiatura.

In una sequenza edilizia unitaria, le facciate degli edifici devono presentare variazioni di tinta e/o tono in modo da rendere leggibile il ritmo del tessuto edilizio.

4. Negli edifici con facciate prive di elementi architettonici e decorativi (*marcapiani, lesene, decorazioni lapidee, ecc.*) è consentita la sola colorazione monocroma tranne per la fascia di intonaco che costituisce l'attacco a terra e per le cornici delle finestre. La colorazione policroma è in generale consentita per gli edifici che possiedono elementi architettonici di rilievo. In questo caso basamenti, lesene, cornici, fasce, ed altri elementi decorativi possono differenziarsi nella tonalità del colore dall'intonaco.

5. È vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre naturali e le parti in cemento costituenti le decorazioni di facciata, a esclusione dei casi di ripristino documentato.

6. Non è prevista la tinteggiatura di edifici in intonaco naturale, cioè previsti originariamente privi di colore. In questi casi si prescrive la semplice pulizia dell'intonaco.

7. Nelle tavole a seguire sono stati individuati gli edifici di particolare rilievo nella scena urbana che richiedono un trattamento cromatico particolare.

a. edificio che costituisce punto locale

È un edificio che costituisce un fondale scenografico in quanto posto a conclusione di viste significative. La sua immagine va rafforzata nella percezione della scena urbana attraverso trattamenti e tonalità di colore che si distinguano da quelli dei fronti edilizi contigui: in un fondale dove prevalgono le tinte scure, l'edificio sarà trattato con colore chiaro, viceversa, dove prevalgono tinte chiare l'edificio sarà dipinto con tinta scura.

b. edificio di pregio scenografico

È un edificio di particolare qualità architettonica che caratterizza un fronte edilizio. Va trattato con toni di colore che lo differenzino dal contesto edilizio e che siano di riferimento cromatico per i fronti contigui.

c. edificio d'angolo

È un edificio che si prospetta su due o più vie e che presenta particolari soluzioni d'angolo. Si avrà particolare cura nel mettere in risalto la soluzione architettonica d'angolo e nel trattare i fronti prospicienti le strade con lo stesso colore, privilegiando le scelte cromatiche del fronte edilizio della via di maggiore interesse.

d. edificio male inserito nella scena urbana

È un edificio di recente costruzione che per altezza, forma o apparato decorativo è in contrasto con l'immagine urbana del centro storico. Per tale edificio si prescrivono interventi di tinteggiatura con toni di colore che attenuino i contrasti con il contesto urbano storico.

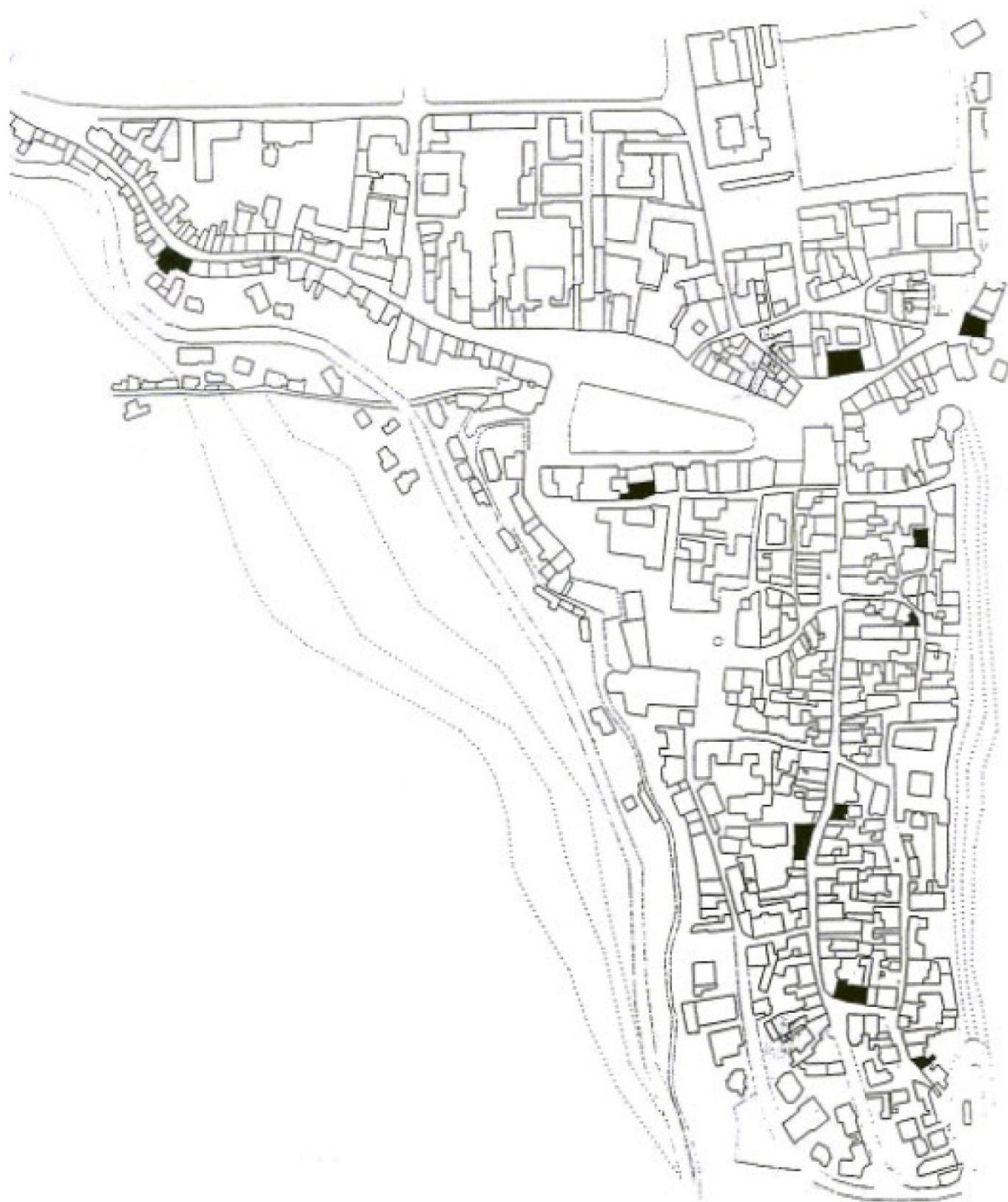


a. Edifici che costituiscono un punto focale





b. Edifici di pregio scenografico





c. Edifici d'angolo





d. Edifici mal inseriti nella scena urbana





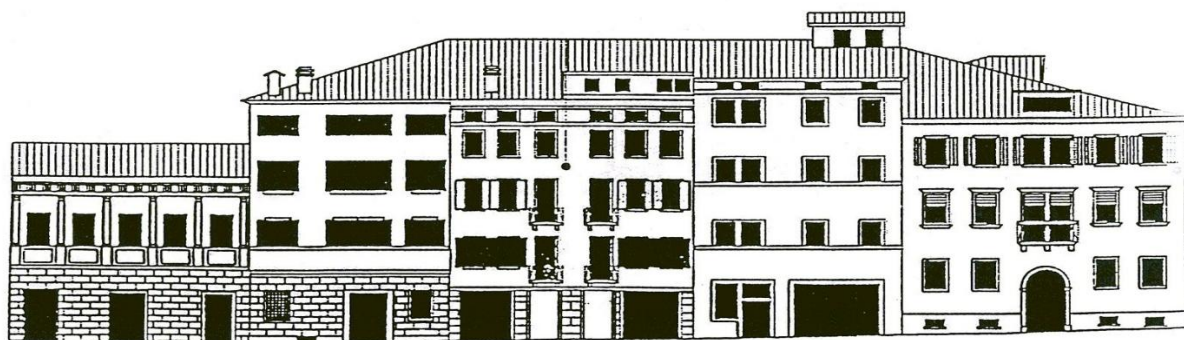
Articolo 39 – ELEMENTI DI CHIUSURA E DI FINITURA

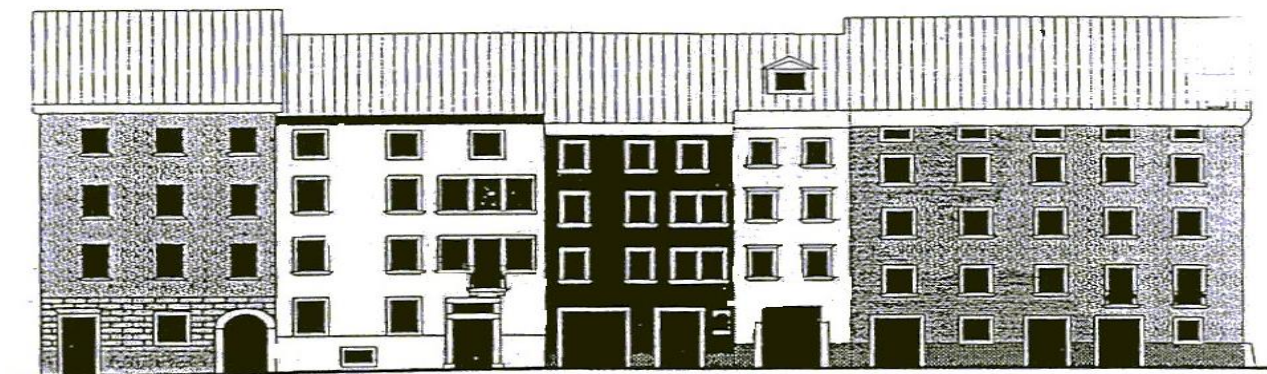
FINESTRE E PORTE

1. Nella verniciatura dei serramenti e dei sistemi oscuranti si fa riferimento alla cartella dei legni di cui all'art.34 del presente Prontuario, impiegando smalti di aspetto opaco o satinato.
2. Per i portoni d'accesso al piano terra sono prescritti la manutenzione e il restauro di quelli tradizionali, il ripristino in caso di estremo degrado o quando essi siano stati già modificati in modo deturpante, utilizzando sempre i materiali della tradizione locale.
3. Nel caso della sostituzione degli infissi si prescrive l'equivalenza formale e cromatica con i modelli tradizionali sostituiti, ad esclusione di portali di particolare pregio che possono differenziarsi per il colore. Dal punto di vista cromatico non sono ammessi legni chiari a vista. Sono da preferirsi infissi verniciati con le tonalità presenti nell'abaco cromatico dei legni. Sono tollerati i legni naturali purché impregnati in tono scuro.
4. Non sono consentiti infissi in leghe leggere o plastica; in caso di necessità particolari si può provvedere con infissi in ferro dipinto. Negli edifici di Classe A si impiegheranno solo infissi in legno.
5. I doppi telai alle finestre sono consentiti qualora gli elementi esterni siano realizzati in ferro o legno con le stesse forme e dimensioni di quelli esistenti.
6. Gli infissi devono essere ad imposta e devono differenziarsi nel colore dall'intonaco. E' consigliabile usare imposte "alla vicentina" (*ante ripiegabili entro lo spessore della muratura*) per finestre con cornici in pietra di valore decorativo.
7. Solo per gli edifici di recente realizzazione (Classe C) sono consentiti infissi a tapparella. Non sono consentiti serramenti senza partizione per finestre di grande dimensione
9. Per quanto riguarda inferriate, lunette, grate e cancellate, sono esclusi l'alluminio anodizzato e i materiali plastici opachi e colorati.

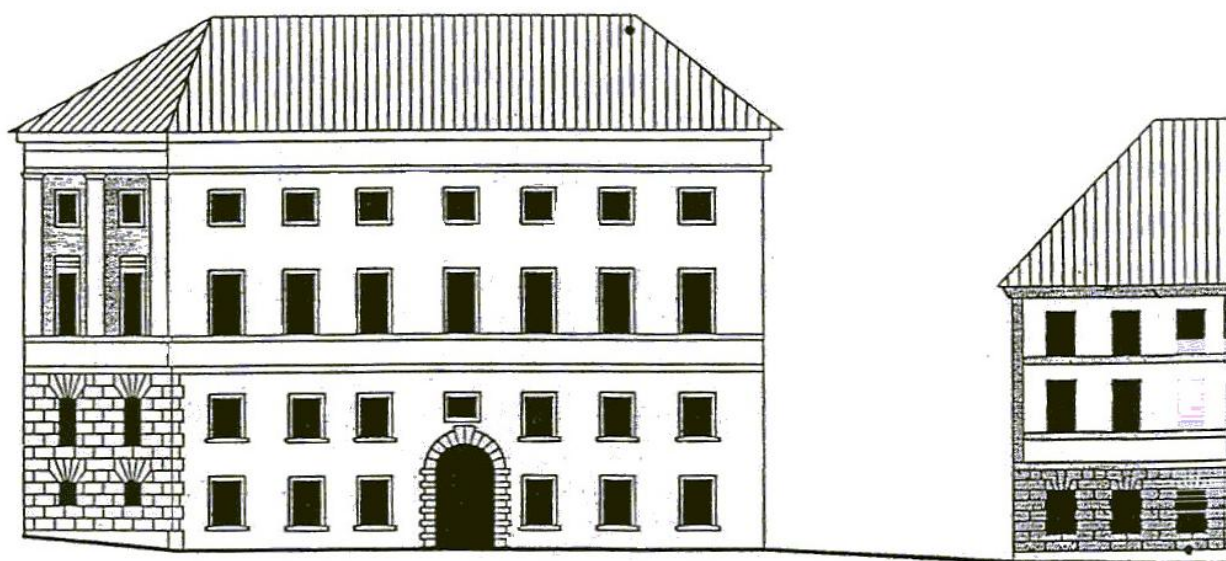
Facciata nella quale non vi è
omogeneità di colore degli scuri

Facciata nella quale non vi è
uniformità nella forma degli scuri



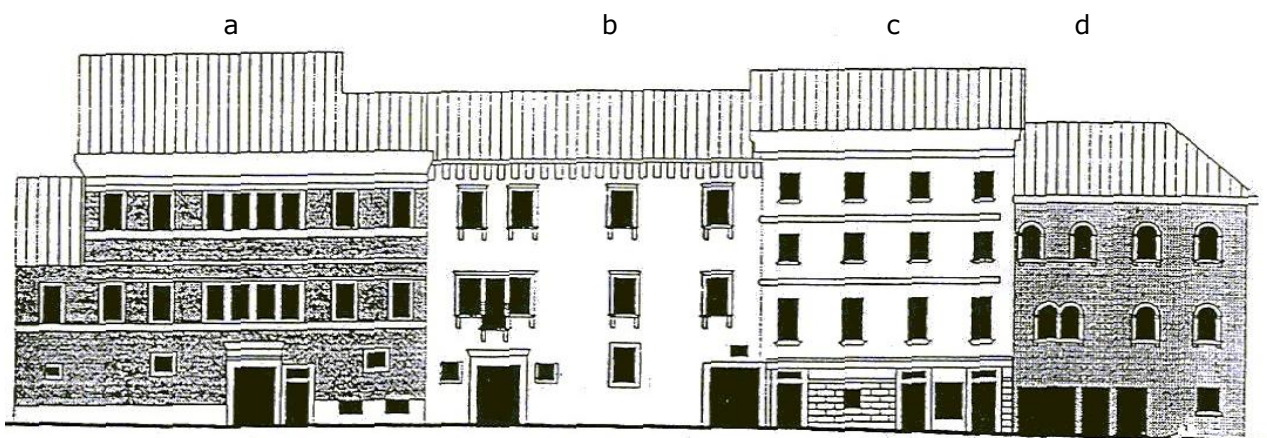


Sequenza edilizia in via S. Maria dei Battuti nella quale la differenziazione della tinteggiatura delle facciate permette una chiara lettura del ritmo del tessuto edilizio



Edificio d'angolo con fronti prospicienti Piazza Duomo e via San Lucano che presenta tinteggiature delle facciate di colore diverso.

Facciata con elementi architettonici di rilievo per la quale è consentita la colorazione policroma.



Intervento di restauro nel quale non sono ripristinate le cornici delle finestre.



Intervento di restauro nel quale non è stato previsto realizzazione dell'attacco a terra (edifici b e c).



Sequenza edilizia unitaria con facciate scarsamente differenziate nel colore.

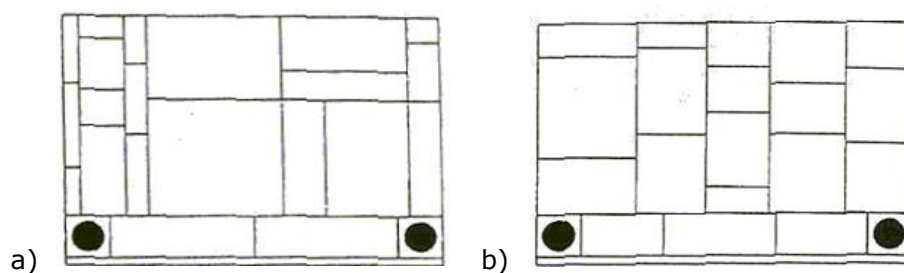
Facciata tinteggiata parzialmente solo al piano terra (edificio b). Intervento di tinteggiatura che ha pregiudicato l'unità formale e tipologica della facciata (edificio e).

Articolo 40 – PAVIMENTAZIONE DEI PORTICI

1. I materiale di rivestimento lapideo della pavimentazione dei portici è tradizionalmente in pietra di Castellavazzo, color bianco, più frequentemente color vinaccia. Queste pavimentazioni sono riconoscibili, oltre che per il colore, anche per il disegno: a lastre irregolari con giunti allineati e sfalsati (a), a lastre regolari con giunti sfalsati (b).

La pezzatura delle lastre di pietra può raggiungere 140 X 100 cm.

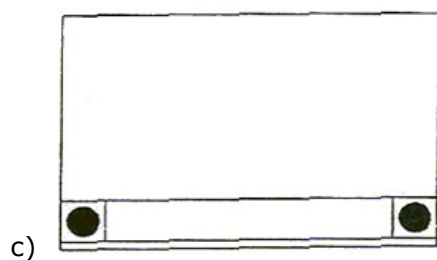
Come rivestimento tradizionale va preservato con interventi di recupero e conservazione dei tratti ancora esistenti.



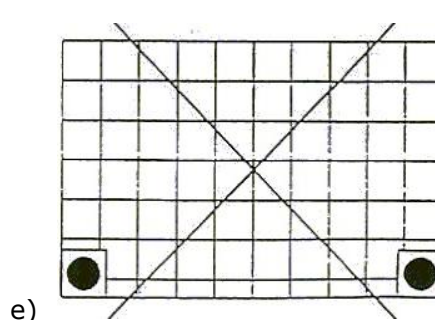
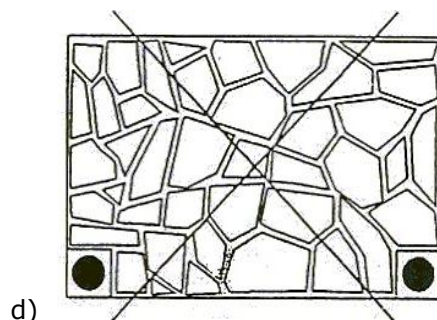
2. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere mantenuti e ripristinati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.

3. Nei nuovi interventi di pavimentazione dei portici sono consentiti rivestimenti in pietra, porfido o granito. E' escluso l'uso di qualsiasi altro materiale. La scelta del disegno e della pezzatura va fatta facendo riferimento ai rivestimenti in pietra di Castellavazzo.

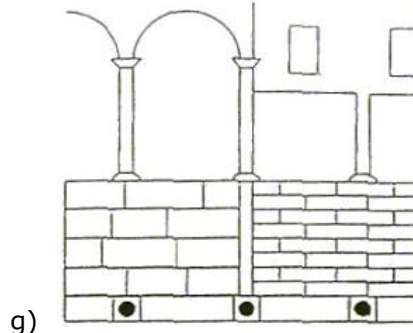
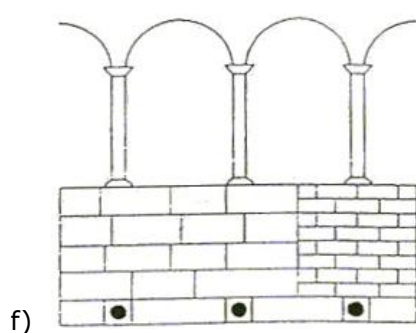
In particolare, la pavimentazione, nel suo disegno, deve comprendere un cordolo e una fascia a segnare colonne e pilastri (c).



4. Non sono consentiti rivestimenti in lastre irregolari (palladiana, es. d) e soluzioni che adottino lastre quadrangolari con giunti allineati (e). Non sono consentite pezzature inferiori a cm 35X40.



5. Per porticati che fanno parte di edifici con unità formale e tipologica, non sono ammesse pavimentazioni con disegno o materiale differente (f). In una sequenza edilizia unitaria è ammissibile l'uso di cordoli per segnare le unità formali e tipologiche (g).



7. Per i portici di edifici che non hanno valore storico, isolati o che non appartengono ad una sequenza edilizia sono consentiti: trattamenti con materiali compositi, disegni con lastre quadrangolari e in generale tramature che non si ispirino alla pavimentazione storica.

Articolo 41 – IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Nella sistemazione funzionale del fabbricato, l'installazione dei campanelli e citofoni avverrà preferibilmente nella spalla interna del vano porta; essi saranno realizzati in materiali consoni rispetto alla tradizione e all'immagine della città storica, con divieto di installazione di apparecchiature in alluminio o in materiali plastici.

2. Grondaie e pluviali possono essere realizzati in rame e lamiera zincata; sono sempre escluse la plastica e l'acciaio.

3. Per gli impianti tecnologici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas metano, si prescrive l'obbligo di interrare la rete di distribuzione o, in alternativa, di unificare i tracciati seguendo percorsi che non alterino l'equilibrio formale della facciata.

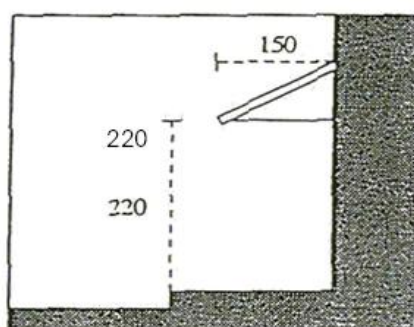
Articolo 42 – APPARATO COMUNICATIVO

1. Gli interventi di sistemazione degli elementi legati a funzioni commerciali devono avere come quadro di riferimento globale l'assetto dell'intera facciata in cui essi si inseriscono, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche decorative dell'immobile.

2. In ogni edificio le vetrine dovranno essere uniformate sia nell'assetto formale sia nei materiali costitutivi; a tale riguardo, è fatto divieto di realizzare infissi in leghe leggere o plastica.

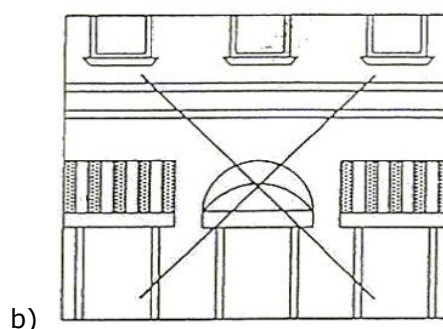
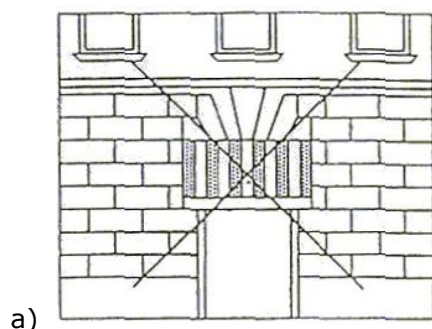
3. Le chiusure di protezione esterne dovranno essere uniformi per dimensioni e materiali.

4. Le tende esterne potranno essere applicate solo al piano terra a servizio delle vetrine. Le tende non devono essere d'ostacolo ai flussi automobilistici e pedonali. Lo sporto della tenda non può essere superiore a cm 150 e l'altezza minima dalla pavimentazione non può essere inferiore a cm 220. Il loro andamento dovrà essere tale da non creare alterazione al prospetto edilizio; non dovrà, in particolare, nascondere elementi di facciata di pregio architettonico-decorativo.

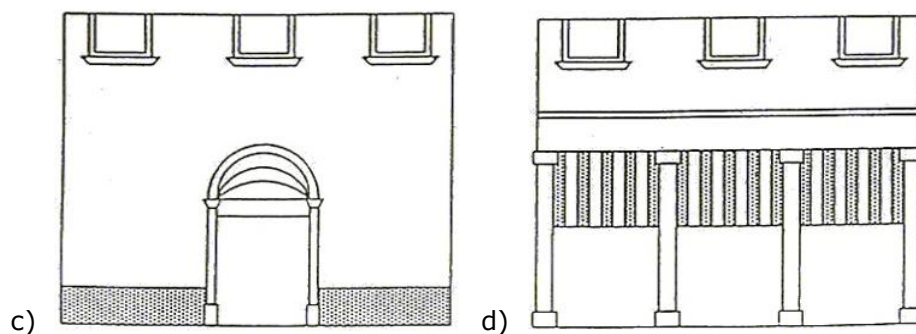


Parametri per le tende esterne

5. Non è consentito l'uso di tende esterne sulla cornice della vetrina negli edifici che, nella fascia del piano terreno, presentano un trattamento di materiali di particolare pregio, quali: bugnati, fregi, decorazioni lapidee (a). Nel caso di edifici di particolare pregio o con apparati decorativi significativi, le tende devono essere simili per foggia e materiale, anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi (b).



6. Nel caso di fori-vetrina ad arco ribassato (c) e nel caso del portico (d) è consentita solo la tenda interna.



Articolo 43 – MODALITÀ E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO

1. Sono soggetti ad autorizzazione edilizia gli interventi di sostituzione, modificazione, nuova realizzazione di vetrine, tende, pavimentazione dei portici e quanto altro occupi lo spazio pubblico.
2. Sono soggetti ad autorizzazione edilizia gli interventi di rifacimento degli intonaci o tinteggiatura degli edifici compresi nella Classe A o che rientrano nelle categorie di intervento cromatico.
3. Per gli edifici di Classe B e C non compresi nelle categorie di intervento cromatico, gli interventi di rifacimento degli intonaci o di tinteggio sono soggetti a semplice autorizzazione mediante la presentazione di un apposito modulo. In questo caso, le scelte cromatiche adottate con l'ausilio della cartella colori sono soggettive e l'amministrazione si limita alla semplice verifica della corretta interpretazione ed applicazione dei colori e delle regole stabilite dal Piano.
4. Per gli interventi sottoposti ad autorizzazione edilizia sono richiesti i seguenti elaborati:
 - a) localizzazione dell'intervento in scala 1: 1000;
 - b) documentazione fotografica delle zone interessate dall'intervento, comprendendo anche gli edifici attigui;
 - c) relazione illustrativa dello stato di fatto;
 - d) individuazione delle cromie della cartella colori adottate nel progetto di intervento;
 - e) piante e sezioni necessarie ad illustrare i termini dell'intervento.
5. Per gli interventi specifici di tinteggiatura o di rinnovo o sostituzione delle finiture di facciata degli edifici compresi nella Classe A sono inoltre previste:
 - f) ricerca storica archivistica;
 - g) stratigrafia.
6. Per gli interventi sottoposti ad autorizzazione è richiesta la presentazione di un'apposita domanda di tinteggiatura, rinnovo o sostituzione delle finiture di facciata comprendente:
 - h) localizzazione dell'intervento in scala 1: 1000;
 - i) indicazione delle cromie adottate, riferite alla cartella colori;
 - a) relazione illustrativa dei materiali e tecniche adottate.